



# Personal Airbag

(Tariffa Unisex)

Contratto di assicurazione temporanea ad adesione facoltativa per il caso di morte e di invalidità totale e permanente a capitale decrescente, per inabilità temporanea totale da infortunio o malattia, per disoccupazione e per ricovero ospedaliero

Il presente Fascicolo Informativo contenente le Note Informative, le Condizioni di Assicurazione, il Glossario e il Modulo di Polizza deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Cod. Tar. Vita PL5137 Cod. Tar. Danni IPMR006 Mod. PAIRUX EFI ed.12-12.2



Eurovita Assicurazioni SpA Via dei Maroniti, 12 – 00187 ROMA Cap. Soc. Euro 113.720.835,14 i.v. Cod. Fisc. e Part. IVA 03769211008 Iscritta al n°1211/90 Registro Imprese Iscritta al n° 1.00099 Albo Imprese Assicurazione - Sez. I



Chiara Assicurazioni S.p.A. – Facente parte del Gruppo Helvetia - Sede Legale: Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 MILANO (MI); Direzione Generale: Via Galileo Galilei, 7 – 20124 MILANO, Cap. Soc. Euro 12.411.000,00 i.v. – CF. P.IVA e Reg. Imprese Milano 05366510963, Numero REA della CCIAA di Milano 1886321, Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese di Assicurazione al n.1. 00153. Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sui Danni con Provvedimento ISVAP N. 2470 del 26 Ottobre 2006 – G.U. N. 256 del 3 novembre 2006. Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n. d'ordine 031. Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Una Società del Gruppo



### **INDICE**

NOTA INFORMATIVA – COPERTURA VITA	1
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	1
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE	2
C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE	4
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	6
NOTA INFORMATIVA – COPERTURE DANNI	1
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	1
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	1
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI	6
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	1
PREMESSA	1
ART. 1 - OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ	1
ART. 2 – DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO	1
ART. 3 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO	1
ART. 4 - RECESSO DAL CONTRATTO	2
ART. 5 – BENEFICIARI	2
ART. 6 – DURATA	
ART. 7 - PRESTAZIONI ASSICURATE	3 3 6
ART. 8 – RISCHIO DI MORTE	6
ART. 9 – PREMI	7
ART. 10 – COSTI APPLICATI DA EUROVITA	8
ART. 11 – RIVALUTAZIONI	9
ART. 12 – RISCATTO	9
ART. 13 – PRESTITI	9
ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	9
ART. 15 – RIDUZIONE	9
ART. 16 – RIATTIVAZIONE	10
ART. 17 – OPZIONI DI CONTRATTO	10
ART. 18 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO DELLA POLIZZA	10
ART. 19 - ONERI IN CASO DI SINISTRO E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE	10
ART. 20 - IMPOSTE DI ASSICURAZIONE	12
ART. 21 - LEGISLAZIONE APPLICABILE E CONTROVERSIE	12
ART. 22 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO	12
ART. 23 - CONDIZIONI REGOLANTI LA COPERTURA DEL RISCHIO DI INVALIDITA' TOTA	
PERMANENTE	12
ART. 24 - CONDIZIONI REGOLANTI L'ASSICURAZIONE PER INABILITÀ TEMPORANEA	
TOTALE AL LAVORO DA INFORTUNIO O MALATTIA	14
ART. 25 - CONDIZIONI REGOLANTI L'ASSICURAZIONE PER LA DISOCCUPAZIONE	15
ART. 26 - CONDIZIONI REGOLANTI L'ASSICURAZIONE PER RICOVERO OSPEDALIERO	17
ART. 27 - LIMITI TERRITORIALI	18
ART. 28 - ALTRE ASSICURAZIONI	18
ART. 29 – RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA	18
Allegato 1 - ACCERTAMENTI SANITARI DI BASE PER L'ASSUNZIONE	19

Allegato 2 - ELENCO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE E DELLE PROFESSIONI NON ASSICURABILI Allegato 3 - MODULO DI RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE Allegato 4 - QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO Allegato 5 - INFORMATIVA PRIVACY	20 21 24 25
GLOSSARIO	1
MODULO DI POLIZZA	1

### NOTA INFORMATIVA – COPERTURA VITA PERSONAL AIRBAG

(La presente Nota Informativa è aggiornata alla data del 30/09/2013)

Contratto di assicurazione temporanea ad adesione facoltativa per il caso di morte e di invalidità totale e permanente per la copertura del debito residuo di rate temporanee certe (cod. tariffa PL5137)

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

#### A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

#### 1. Informazioni generali

Denominazione	EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A., di seguito denominata per	
	brevità "Eurovita" - Codice Fiscale e Partita IVA 03769211008	
Forma giuridica	Società per Azioni	
Indirizzo Sede Legale e	Via dei Maroniti, 12 - 00187 Roma	
Direzione Generale		
Recapito telefonico	06 – 47.48.21	
Sito internet	www.eurovita.it	
Indirizzo di posta elettronica	assicurazioni@eurovita.it	
Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa	Iscritta al nº 1.00099 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica; ; codice IVASS Impresa A365S; C.F. e n.ro iscrizione Registro Imprese di Roma 03769211008; autorizzata:  • per i Rami I e V e riassicurativa nel ramo I: D.M. dell'Industria del commercio e dell'Artigianato del 28 agosto 1991 n. 19088;  • per il Ramo VI: D.M. del 23 febbraio 1993;  • per il Ramo III: provvedimento n. 1239 del 26 luglio 1999	

#### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto dell'impresa, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, è pari a 184 milioni di Euro, di cui 113,7 milioni di euro di capitale sociale e 70,3 milioni di Euro di riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità, pari al rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, alla data del 31 dicembre 2012 è pari al 158%.

### B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

#### 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto, durante il quale sono operanti le garanzie assicurative.

La durata contrattuale coincide con la durata prevista dal piano di ammortamento del finanziamento, compatibilmente con l'età dell'Assicurato e in modo da rispettare i limiti di seguito riportati:

Età all'ingresso dell'Assicurato	Compresa tra 18 e 74 anni
Durata contrattuale	Compresa tra 1 e 30 anni
Età a scadenza dell'Assicurato	Non superiore a 75 anni

La garanzia per invalidità totale e permanente avrà efficacia solo fino al 65° anno di età dell'Assicurato.

In relazione ai mutui di durata flessibile, si specifica che la durata della copertura assicurativa coincide con la durata iniziale del piano di ammortamento; pertanto qualora il sinistro dell'Assicurato avvenga oltre la data di scadenza iniziale del piano di ammortamento del finanziamento flessibile, nulla è dovuto da parte di Eurovita Assicurazioni S.p.A.

Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:

#### Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato:

in caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, Eurovita garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento di un importo pari al debito residuo previsto dal piano di ammortamento della polizza calcolato alla data corrispondente al pagamento della rata di rimborso del finanziamento precedente il decesso.

La copertura assicurativa non include in alcun caso eventuali rate di rimborso non corrisposte e riferite al periodo precedente al decesso dell'Assicurato.

Per gli aspetti di dettaglio della prestazione si rinvia all'Art.7 delle Condizioni di Assicurazione. In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza della polizza questa si intenderà

estinta e il premio pagato resterà acquisito ad Eurovita.

#### Prestazioni in caso di invalidità totale permanente dell'Assicurato:

La prestazione consiste nel pagamento a favore dell'Assicurato di un importo pari al debito residuo previsto dal piano di ammortamento della polizza calcolato alla data corrispondente al pagamento della rata di rimborso del finanziamento precedente la dichiarazione dello stato di invalidità totale e permanente.

Per gli aspetti di dettaglio della prestazione si rinvia agli Artt.7 e 23 delle Condizioni di Assicurazione.

Eseguito il pagamento del capitale assicurato per invalidità la garanzia si estingue e nulla è più dovuto per il caso di morte dell'Assicurato.

\* \* \*

Per la valutazione preventiva del rischio da parte di Eurovita Assicurazioni S.p.A., riveste un'importanza particolare il comportamento dell'Assicurato relativamente al fumo; infatti il Contraente beneficia di una riduzione del premio qualora l'Assicurato non sia fumatore.

Ai fini della presente copertura l'Assicurato è non fumatore se:

- non ha mai fumato, neanche sporadicamente, nel corso dei 24 mesi precedenti la data di sottoscrizione del Modulo di Polizza e
- l'eventuale sospensione del fumo non è avvenuta in seguito a consiglio medico a fronte di patologia preesistente.

\* \* \*

I rischi di morte e di invalidità totale e permanente sono coperti qualunque possa esserne la causa – senza limiti territoriali – fino al compimento del 75° anno di età dell'Assicurato e salvo le limitazioni previste all'Art. 8 "RISCHIO DI MORTE" e all'Art. 23 "CONDIZIONI REGOLANTI LA COPERTURA DEL RISCHIO DI INVALIDITA' TOTALE E PEMANENTE" delle Condizioni di Assicurazione. In questi casi Eurovita Assicurazioni S.p.A. corrisponderà una somma pari all'ammontare della riserva matematica calcolata al momento del decesso o della sopravvenuta invalidità totale e permanente.

In ogni caso, qualora Eurovita Assicurazioni S.p.A. accerti che la sopravvenuta invalidità totale e permanente di un Assicurato dichiaratosi "non fumatore" sia dovuta a patologie causate, fra l'altro, dal consumo di tabacco e/o altri prodotti contenenti nicotina, non procederà all'erogazione del capitale assicurato.

Gli accertamenti sanitari di base richiesti per l'assunzione del contratto ove necessari sono riportati nella tabella relativa (cfr. Allegato 1).

Si richiama, infine, l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute in polizza relative alla DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE e alla compilazione del questionario sanitario.

#### 4. Premi

Le prestazioni contrattuali sono erogate a fronte del pagamento di premi annui limitati di importo costante per un numero di anni inferiore alla durata contrattuale, pagati in via anticipata e comunque non oltre la morte dell'Assicurato.

La durata pagamento premi dipende dalla durata contrattuale come indicato dalla seguente tabella:

Durata contrattuale	Durata pagamento premi
1	1
2	1
3	2
4	2
5	3
6	3
7	4
8	4
9	5
Da 10 in poi	Durata contrattuale - 5

L'entità del premio dipende dalla gamma e dal livello delle garanzie previste dal contratto; influiscono, inoltre, la durata dell'assicurazione e l'età dell'Assicurato, nonché il suo stato di salute, le abitudini di vita (professione, sport, ecc.) e la qualifica di fumatore o non fumatore.

Eurovita Assicurazioni S.p.A, inoltre, nel caso in cui dagli accertamenti sanitari o dal questionario sanitario emergano patologie di rilievo, si riserva la facoltà di:

rifiutare l'assunzione del rischio

#### ovvero

 stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio, che prevedano l'applicazione di eventuali sovrappremi sanitari o l'esclusione di specifici rischi.

I premi possono essere corrisposti anche in rate sub-annuali (mensili, trimestrali, quadrimestrali e semestrali) e in tal caso si applicano le addizionali di frazionamento indicate al successivo paragrafo 5.1.1 (Costi gravanti sul premio).

Il contratto non prevede valori di riduzione né di riscatto e in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza della polizza questa si intenderà estinta ed i premi pagati resteranno acquisiti ad Eurovita.

I premi devono essere versati tramite addebito bancario su conto corrente (RID) o tramite bonifico bancario sul conto corrente di Eurovita (Codice IBAN IT19 T050 0003 200C C002 7011 400) presso Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane – ICBPI o su altro conto corrente intestato a Eurovita intrattenuto presso l'Istituto collocatore del contratto.

Nella tabella di seguito riportata è data evidenza di tutti i costi a carico del Contraente e della relativa quota parte percepita in media dagli intermediari.

Tipo costo	Misura costo	Quota parte percepita in media dagli intermediari
Caricamenti sul premio annuo netto	15%	50,68%(*)
Spese annue (per il primo anno coincidenti con le spese di emissione)	25 Euro	0%
Spese aggiuntive di emissione in caso di accertamenti sanitari	15 Euro	0%
Diritti di quietanza (su ciascuna rata, anche sub- annuale, di premio)	1,50 Euro	0%
Addizionali di frazionamento	Variabili da un min del 2% ad un max del 5% del premio netto	0%

(\*) Il valore si riferisce ad una durata pari a 16 anni (dato medio di portafoglio).

Tali costi sono indipendenti dall'ammontare del capitale assicurato, dall'età, dal sesso e dalla durata contrattuale.

A titolo esemplificativo per un premio annuo di 1.025,00 Euro i costi trattenuti dalla Compagnia, nel caso in cui non vengano effettuati accertamenti sanitari, sono pari a 174,78 Euro, di cui 75,90 Euro rappresentano l'importo percepito dagli intermediari.

#### C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

#### 5. Costi

#### 5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

#### 5.1.1 Costi gravanti sul premio

Su ciascun premio annuo viene trattenuto da Eurovita un importo fisso di 25 Euro; su ciascuna rata, anche sub-annuale, di premio viene trattenuto un importo fisso di 1,50 Euro (diritti di quietanza); sulla parte di premio netta di tali importi viene applicato un caricamento nella misura del 15%. Tali costi sono indipendenti dall'ammontare del capitale assicurato, dall'età, dal sesso e dalla durata contrattuale.

I costi applicati ai premi versati vengono riportati nella seguente tabella:

Descrizione	Importo/Percentuale
Diritti di quietanza (su ciascuna rata, anche sub-annuale, di	1,50 Euro
premio)	
Spese annue (per il primo anno coincidenti con le spese di	25 Euro
emissione)	
Spese aggiuntive di emissione in caso di accertamenti sanitari	15 Euro
Caricamenti sul premio annuo netto	15%

Nel caso in cui i premi vengano corrisposti in rate sub-annuali si applicano le addizionali di frazionamento riportate nella seguente tabella:

Tipo rateazione	Addizionale
Semestrale	2,0%
Quadrimestrale	2,5%
Trimestrale	3,0%
Mensile	5,0%

\* \* \*

Nella tabella di seguito riportata, è data evidenza, per ciascuna delle componenti di costo in precedenza indicate, della quota parte percepita in media dagli intermediari.

Tipo costo	Misura costo	Quota parte percepita in media dagli intermediari
Caricamenti sul premio annuo netto	15%	50,68%(*)
Spese annue (per il primo anno coincidenti con le spese di emissione)	25 Euro	0%
Spese aggiuntive di emissione in caso di accertamenti sanitari	15 Euro	0%
Diritti di quietanza (su ciascuna rata, anche sub- annuale, di premio)	1,50 Euro	0%
	Variabili da un min del 2% ad	
Addizionali di frazionamento	un max del 5% del premio netto	0%

(\*) Il valore si riferisce ad una durata pari a 16 anni (dato medio di portafoglio).

#### 6. Sconti

Non sono previsti sconti applicabili al presente contratto.

#### 7. Regime fiscale

#### 7.1. Regime fiscale dei premi

I premi non sono soggetti ad alcuna imposizione fiscale.

I premi dei contratti di assicurazione danno il diritto ad una detrazione del 19% dall'imposta sul reddito dichiarato dal Contraente ai fini IRPEF - alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge - se il contratto ha per oggetto i rischi di morte, di invalidità permanente superiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana e a condizione che la persona dell'Assicurato sia la stessa del Contraente o persona fiscalmente a suo carico.

Se solo una componente del premio è destinata alla copertura dei suddetti rischi, il diritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente, che viene appositamente comunicata da Eurovita al Contraente.

#### 7.2. Tassazione delle somme liquidate da Eurovita

Le somme erogate dalla Società al verificarsi del sinistro dell'Assicurato non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale (art.6 del D.P.R. 917/1986).

È opportuno verificare comunque la normativa vigente al momento della dichiarazione dei redditi.

#### D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

#### 8. Modalità di perfezionamento del contratto

Per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative si rinvia all'Art. 3 "CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO" delle Condizioni di Assicurazione.

#### 9. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi

Il mancato pagamento anche di una sola rata determina, trascorsi 30 giorni dalla sua scadenza, la risoluzione del contratto e le rate versate restano acquisite ad Eurovita. Una volta che il contratto è stato risolto, il Contraente ha il diritto (sempre che l'Assicurato sia in vita) di riattivare l'assicurazione.

Si rinvia per gli aspetti di dettaglio all'art. 16 "RIATTIVAZIONE" delle Condizioni di Assicurazione.

#### 10. Riscatto e riduzione

Il contratto non riconosce un valore di riduzione e non è riscattabile.

#### 11. Diritto di recesso

Il contratto si considera concluso nel giorno in cui il Contraente sottoscrive il documento di polizza. Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento della sua conclusione. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricevimento della comunicazione di recesso.

Il Contraente, per esercitare il diritto di recesso, deve rivolgersi allo sportello bancario che ha emesso il contratto oppure inviare una lettera raccomandata a Eurovita Assicurazioni S.p.A. – Via dei Maroniti, 12 – 00187 Roma.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, Eurovita rimborsa al Contraente, previa consegna dell'originale della polizza, un importo pari al premio versato, al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto di cui al punto 5, individuate e quantificate in 25 Euro, o in 40 Euro nel caso in cui siano stati effettuati accertamenti sanitari, e della parte a copertura del rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

### 12. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

In tutti i casi di liquidazione, dovrà essere inviata direttamente presso la Compagnia una richiesta da parte dell'avente diritto, corredata di tutti i documenti necessari per ciascun tipo di liquidazione, riportati nell'articolo 19 delle Condizioni di Assicurazione e sul modulo di richiesta di liquidazione (allegato alle Condizioni di Assicurazione contenute nel presente Fascicolo Informativo, disponibile sul Sito Internet della Compagnia in versione sempre aggiornata o presso lo sportello bancario che ha emesso il contratto).

In alternativa, la banca presso la quale è stato concluso il contratto è a disposizione per l'assistenza necessaria per l'espletamento della pratica, senza alcun onere aggiuntivo.

Eurovita esegue il pagamento derivante dai propri obblighi contrattuali a favore dell'avente diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, dopo l'accertamento delle

condizioni previste per la liquidazione. Decorso tale termine, a favore dell'avente diritto sono dovuti gli interessi moratori.

Si ricorda che, ai sensi dell' art. 2952 comma 2 del codice civile, come modificato dal decreto legge n. 179 del 18/10/2012, convertito nella Legge n. 221 del 17/12/2012, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Gli importi dovuti ai Beneficiari dei contratti che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al fondo di cui al comma 343 dell'art.1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui matura il termine di prescrizione.

#### 13. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

Fermo l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo n. 28 del 4/03/2010, come modificato dall'Art. 84 della Legge 9 agosto 2013, n. 98, nel caso in cui il suddetto procedimento non vada a buon fine il Foro competente, per la successiva fase giudiziale, è quello di residenza o di domicilio del Contraente o del Beneficiario, o dei loro aventi diritto.

#### 14. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto, sono redatti in lingua italiana.

#### 15. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (mail, posta o fax) a

Eurovita Assicurazioni S.p.A. Funzione Legale Via dei Maroniti,12 – 00187 Roma tel: 06 47 48 21 – fax: 06 47 48 23 35 e-mail: reclami@eurovita.it

I reclami indirizzati alla Compagnia contengono:

- nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;
- numero della polizza e nominativo del Contraente;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

I reclami indirizzati all'IVASS contengono:

- nome, cognome ed indirizzo del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, fermo l'obbligo di esperire il procedimento di

mediazione di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 28 del 4/03/2010, come modificato dall'Art. 84 della Legge 9 agosto 2013, n. 98.

#### 16. Informativa in corso di contratto

Eurovita comunicherà, in occasione della prima comunicazione da inviare in adempimento agli obblighi d'informativa previsti dalla normativa vigente, per iscritto al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota Informativa, intervenute per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

Si rinvia al sito internet www.eurovita.it per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

#### 17. Comunicazioni del Contraente alla Società

Ai sensi degli articoli 1926 e 1898 del c.c. l'Assicurato e il Contraente sono tenuti a dare comunicazione scritta alla Società, di ogni fatto o circostanza relativa a mutamento della professione e della pratica di sport pericolosi entro 30 giorni dal verificarsi di tali mutamenti.

#### 18.Conflitto di interessi

Eurovita non ha individuato alcun caso le cui condizioni contrattuali convenute con soggetti terzi siano in conflitto con gli interessi dei Contraenti.

Alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo Eurovita non ha in portafoglio titoli azionari od obbligazionari emessi da società che hanno una partecipazione significativa nella Compagnia, inoltre non investe in fondi di investimento gestiti da società con partecipazione significativa in Eurovita. La Compagnia ha comunque la facoltà di investire, nel limite del 3% del patrimonio complessivo, in strumenti emessi o in fondi gestiti da Società con partecipazioni significative in Eurovita assicurando comunque la tutela del Contraente da possibili situazioni di conflitto di interesse.

Eurovita, inoltre, alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo, non riceve alcun introito derivante da retrocessione di commissioni o qualunque altro provento ricevuto dalle imprese in virtù di accordi con soggetti terzi.

In ogni caso, se Eurovita si trovasse in presenza di conflitto di interessi, opererebbe in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.

#### 19. Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono né pignorabili né sequestrabili.

#### 20. Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art.1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte ai Beneficiari a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario, fatte salve, rispetto ai premi pagati, le stesse tutele previste nell'art.1923.

Eurovita Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Direttore Generale Giancarlo Chiaromonte

Pliarounde

### NOTA INFORMATIVA – COPERTURE DANNI PERSONAL AIRBAG

Contratto di Assicurazione danni a "Protezione della rata del mutuo" ad adesione facoltativa (cod. IPMR006)

La presente nota informativa è aggiornata alla data del 30/09/2013)

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS (già ISVAP)...

<u>Attenzione: Il contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.</u>

#### A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

#### 1. Informazioni generali

Denominazione	Chiara Assicurazioni S.p.A. Compagnia di assicurazioni appartenente al Gruppo Helvetia, iscritto all'Albo dei Gruppi di imprese di assicurazione al n. 031 - Codice Fiscale e Partita IVA 05366510963		
Forma giuridica	Società per Azioni		
Sede Legale	Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano		
Sede della Direzione Generale	Via Galileo Galilei 7 - 20124 Milano (MI) – Italia		
Recapito telefonico	02.6328.811		
Sito internet	www.chiaraassicurazioni.it		
Indirizzo di posta elettronica	infochiaraassicurazioni@chiaraassicurazioni.it		
Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa	Chiara Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP n° 2470 del 26 ottobre 2006, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n° 256 del 3 novembre 2006. Iscritta alla Sez I dell'Albo Imprese di assicurazione al n. 1. 00153.		

#### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il Patrimonio Netto dell'Impresa ammonta a 19,098 milioni di euro; la parte di questo importo attribuibile al capitale sociale ammonta a 12,411 milioni di euro, mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta a 3,094 milioni di euro.

L'indice di solvibilità dell'Impresa, che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari 1,52.

#### **B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

La durata contrattuale coincide con la durata prevista dal piano di ammortamento del Finanziamento, ferma una durata contrattuale minima di 1 anno ed una durata massima di 10 anni. Il contratto non prevede il tacito rinnovo.

Si rinvia all'art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

#### 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto di assicurazione stipulato, nei modi e nei termini previsti dalle Condizioni di Assicurazione, prevede le seguenti coperture assicurative danni:

- INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA DA INFORTUNIO O MALATTIA (solo qualora l'Assicurato al momento del sinistro sia lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico);
- **DISOCCUPAZIONE** (solo qualora l'Assicurato al momento del sinistro sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato);
- RICOVERO OPEDALIERO (solo qualora l'Assicurato al momento del sinistro sia Non Lavoratore).

Per ogni mese di durata del sinistro, Chiara Assicurazioni garantisce una somma pari alla rata mensile (comprensiva di capitale ed interessi) dovuta dall'Assicurato all'istituto di credito secondo il piano di ammortamento definito dal Finanziamento.

Si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio legati alle garanzie assicurative offerte, agli **artt. 7.3, 24, 25, 26** delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Si rinvia agli artt. 7.3, 24.3, 25.3, 26.3 delle Condizioni di Assicurazione per aspetti di maggior dettaglio.

AVVERTENZA: Il contratto prevede la presenza di franchigie e massimali.

Per aspetti di maggior dettaglio si rimanda agli Artt. 7.3, 24.2, 25.2, 26.2 delle Condizioni di Assicurazione.

Per **franchigia assoluta** si intende quella parte di danno che resta sempre a carico dell'assicurato; può essere espressa in importo fisso o in percentuale sulla somma assicurata, si distingue dalla **franchigia relativa** che rappresenta un limite, superato il quale il danno è risarcito per intero.

Il **massimale** è l'importo massimo entro il quale la Società di assicurazione è impegnata ad offrire la prestazione di indennizzo.

#### A titolo esemplificativo:

#### Franchigia assoluta

In merito alla garanzia Inabilità Temporanea Totale al lavoro da malattia o da infortunio, è prevista ad esempio una franchigia assoluta di 30 gg. Il primo indennizzo, pari a una rata mensile, sarà liquidato solo se saranno trascorsi 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale dal termine del Periodo di Franchigia assoluta pari a 30 giorni. Gli indennizzi successivi saranno liquidati al termine di ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale.

Giorni di Inabilità Temporanea Totale al lavoro (1)	Franchigia (2)	Surplus giorni di inabilità rispetto alla Franchigia 3= (1)-(2)	Surplus giorni espresso in mesi interi	Prestazione erogabile
20 giorni	30 giorni	0	0	-
50 giorni	30 giorni	20	0	-
70 giorni	30 giorni	40	1	1 rata mensile

#### Franchigia relativa

Ad esempio In merito alla garanzia Ricovero Ospedaliero da infortunio o malattia, è prevista una franchigia relativa di 7 giorni consecutivi, superati i quali la Società provvederà al pagamento del primo indennizzo, consistente in una rata mensile. Gli indennizzi successivi saranno liquidati al termine di ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero.

Giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero (1)	Franchigia relativa (2)	Prestazione erogabile
5	7 giorni	-
10	7 giorni	1 rata mensile
38	7 giorni	2 rate mensili

#### **Massimale**

Con riferimento alla garanzia **Disoccupazione**, il numero massimo di pagamenti mensili è di 12 indennizzi per ciascun sinistro e di 36 indennizzi nel corso della durata dell'Assicurazione.

#### A titolo esemplificativo:

#### Per singolo sinistro

Giornate di Disoccupazione	Prestazione Erogata
180	6 rate mensili
500	12 rate mensili

#### Per durata di assicurazione

Totale Sinistri	Prest.ne Sinistro n.1	Prest.ne Sinistro n.2	Prest.ne Sinistro n.3	Prest.ne Sinistro n.4	Prest.ne Massima erogabile Sinistro n.5	Totale Rate Mensili Erogate
5	12 rate	12 rate	6 rate	1 rata	5 rate	36 rate
	mensili	mensili	mensili	mensile	mensili	mensili

L'indennizzo in caso di Inabilità Temporanea Totale, Disoccupazione e Ricovero Ospedaliero non potrà superare la somma di euro 1.500,00 mensili.

Rata mensile Mutuo	Prestazione Erogata
1.200 €	1.200 €
1.800 €	1.500 €

#### AVVERTENZA: è previsto un limite massimo di età assicurabile.

L'età dell'Assicurato, alla data di decorrenza delle coperture assicurative, deve essere almeno pari a 18 anni e comunque non superiore a 74 anni (assicurativi); l'età a scadenza non può superare i 75 anni (assicurativi).

Età all'ingresso dell'Assicurato	compresa tra i 18 e i 74 anni
Età a scadenza dell' Assicurato	non superiore ai 75 anni

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'articolo 6 delle Condizioni di Assicurazione.

#### 4. Periodi di carenza contrattuali

#### AVVERTENZA: Il contratto prevede la presenza di periodi di carenza contrattuali.

Per carenza si intende il periodo durante il quale le garanzie del contratto non sono efficaci, ovvero il numero di giorni a far data dalla decorrenza della polizza durante i quali la garanzia non è efficace. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo la Società non corrisponde la prestazione assicurata.

Si rinvia per maggiori dettagli agli artt. 7.3, 24.1, 25.1, 26.1 delle Condizioni di Assicurazione.

### <u>5. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Questionario Sanitario - Nullità</u>

AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: L'attivazione di tutte le garanzie danni è subordinata all'accettazione del rischio assicurativo relativo alla copertura caso morte da parte di Eurovita Assicurazioni S.p.A.

AVVERTENZA: Si raccomanda l'Assicurato sulla necessità di rispondere in maniera precisa e veritiera alle domande riportate nel questionario sanitario, nel caso in cui Eurovita Assicurazioni S.p.A. ne richieda la compilazione.

#### 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione

Chiara Assicurazioni non richiede al Contraente alcuna forma di comunicazione in merito a circostanze rilevanti che in corso di contratto determinano la modificazione del rischio.

Con riferimento a possibili variazioni della professione Chiara Assicurazioni non richiede alcuna forma di comunicazione scritta.

Chiara Assicurazioni per la determinazione dell'eventuale prestazione assicurata terrà esclusivamente conto della professione esercitata dall'Assicurato al momento del sinistro.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 7.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

#### 7. Premi

La periodicità di pagamento del premio è annuale.

Il pagamento del premio avviene mediante autorizzazione irrevocabile per tutta la durata del contratto, all'addebito su conto corrente intrattenuto presso una filiale della Banca distributrice del prodotto.

Il pagamento effettuato secondo le modalità sopra indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.

E' possibile frazionare il premio annuale in rate mensili, trimestrali, quadrimestrali, semestrali, senza aggravio di costi aggiuntivi.

La polizza non prevede sconti.

Di seguito si riportano i costi applicati alla componente di premio relativa alle garanzie Inabilità temporanea totale da Infortunio o Malattia, Disoccupazione e Ricovero Ospedaliero fornite da Chiara Assicurazioni S.p.A., unitamente all'indicazione della quota parte di premio percepita dall'intermediario, espressa in valore percentuale del premio (imponibile) di tariffa.

VOCE	ALIQUOTA DEL PREMIO (IMPONIBILE) DI TARIFFA
Spese di emissione	Non previste
Costi a carico del Contraente	55%
Quota percepita in media dall'intermediario	40%

Esempio di provvigioni percepite dall'Intermediario:

Premio imponibile	Commissione = 40 del Premio	0	%
annuo			
€283	€113,20		

AVVERTENZA: In caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del Finanziamento, specificatamente individuato al momento dell'adesione, Chiara restituisce al Contraente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

Il debitore/assicurato ha tuttavia la facoltà di proseguire l'assicurazione per la durata residua ed alle condizioni originariamente pattuite, dandone comunicazione alla Società al momento dell'estinzione del Finanziamento.

In caso di rinegoziazione (ivi comprese le estinzioni parziali anticipate) del Finanziamento, l'assicurazione resterà in vigore fino alla scadenza originaria del contratto indicata in polizza e le prestazioni continueranno ad essere operanti secondo il piano di ammortamento originario.

Per maggiori dettagli sui criteri e le modalità di rimborso si rinvia all'art. 6 delle Condizioni di Assicurazione.

#### 8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate

La polizza non prevede alcuna forma d'indicizzazione o adeguamenti né relativamente al premio né alle somme assicurate.

#### 9. Rivalse

La polizza non prevede in nessun caso la presenza di rivalse.

#### 10. Diritto di recesso

AVVERTENZA: Il Contraente può recedere dall'Assicurazione entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Modulo di Polizza dandone comunicazione alla Società tramite raccomandata A/R o presentandone richiesta scritta presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto.

Il Contraente ha inoltre facoltà di recedere dal contratto di assicurazione ad ogni scadenza annuale di premio senza oneri e con preavviso di 30 giorni.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

#### 11. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto d'assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.

#### 12. Legge applicabile al contratto

In base all'art.180 del Codice delle Assicurazioni, al contratto che sarà stipulato si applicherà la legge italiana.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Le Parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e fatta salva in ogni caso la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

Fermo l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo n. 28 del 4/03/2010, come modificato dall'Art. 84 della Legge 9 agosto 2013, n. 98, nel caso in cui il suddetto procedimento non vada a buon fine il Foro competente, per la successiva fase giudiziale, è quello di residenza o di domicilio del Contraente o del Beneficiario, o dei loro aventi diritto.

#### 13. Regime fiscale

La componente di premio relativa alle garanzie Inabilità temporanea totale da Infortunio o Malattia, Disoccupazione e Ricovero Ospedaliero fornite da Chiara Assicurazioni S.p.A., al momento della stipulazione del presente contratto, è soggetta ad una aliquota d'imposta pari al 2,5% del premio imponibile.

#### C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

#### 14. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA: l'insorgenza del sinistro coincide con il momento in cui si verifica il fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

La presente polizza prevede determinate modalità e termini per la denuncia dei sinistri.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Per aspetti di dettaglio con riferimento alle modalità ed ai termini per la denuncia dei sinistri e alle procedure liquidative si rinvia agli articoli 5, 19.2, 24.4, 24.5, 25.4, 25.5, 26.4, 26.5 delle Condizioni di Assicurazione.

#### 15. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri relativamente a tutte le prestazioni **relative alle garanzie danni** devono essere inoltrati per iscritto a:

Chiara Assicurazioni S.p.A. Controlli e Qualità Via G. Galilei, 7 20124 Milano Tel. +39 02 6328 811 Fax. +39 02 6208 6598

Indirizzo e-mail: <a href="mailto:segnalazioni@chiaraassicurazioni.it">segnalazioni@chiaraassicurazioni.it</a>

Possono essere presentati all'IVASS (Via del Quirinale 21 – 00187 Roma – Italia, oppure ai fax 06.42133745/ 06.42133353):

• i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi.

• i reclami già presentati direttamente alle compagnie di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle compagnie stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo della lamentela;
- copia del reclamo eventualmente presentato alla Società di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN – NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/indexen.htm).

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, fermo l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 28 del 4/03/2010, come modificato dall'Art. 84 della Legge 9 agosto 2013, n. 98.

#### 16. Arbitrato

In caso di controversie tra le Parti aventi ad oggetto aspetti disciplinati dal contratto di assicurazione, Il luogo di svolgimento dell'arbitrato è la città ove ha sede l'istituto di medicina legale più vicino alla residenza dell'assicurato.

AVVERTENZA: è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Si rinvia al sito internet della Compagnia www.chiaraassicurazioni.it per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

Chiara Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota.

Il Direttore Generale Rosalba Granieri

Rosalla Jeanieri

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PERSONAL AIRBAG

(Le presenti Condizioni di Assicurazione sono aggiornate alla data del 30/09/2013)

#### **PREMESSA**

Le presenti Condizioni di Assicurazione si applicano alla tariffa PL5137 prestata da EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A ed alle garanzie danni a "Protezione della rata del mutuo" prestate da CHIARA ASSICURAZIONI S.p.A ed identificate con il codice prodotto IPMR006.

#### ART. 1 - OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ

La presente assicurazione viene assunta da EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A. - di seguito denominata Eurovita – e da CHIARA ASSICURAZIONI S.p.A. – di seguito denominata Chiara - in base alle dichiarazioni rese e firmate dal Contraente e dall'Assicurato nella polizza e negli altri documenti costituenti parti essenziali del contratto. Gli obblighi delle Società risultano esclusivamente dai documenti e comunicazioni da esse firmate. Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

#### ART. 2 – DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. Le Società, in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che non avrebbero dato il loro consenso, o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni, hanno diritto:

- quando esista malafede o colpa grave, di rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, qualsiasi pagamento; di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza o la reticenza delle dichiarazioni (Art. 1892 c.c.);
- quando non esista malafede o colpa grave, di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato; di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza o la reticenza nelle dichiarazioni (Art. 1893 c.c.).

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica delle somme assicurate in base all'età correttamente determinata.

### ART. 3 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO

Il contratto si considera concluso nel giorno in cui il Contraente sottoscrive il documento di polizza. L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato regolarmente corrisposto il premio previsto, alle ore 24 della data di decorrenza indicata in polizza, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del pagamento, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite. La conclusione del contratto avviene comunque previa esecuzione degli accertamenti sanitari di base per l'assunzione del rischio assicurativo indicati nella tabella di cui all'Allegato 1.

Nel caso in cui dal questionario medico semplificato o dal Rapporto di Visita Medica emergano patologie di rilievo, Eurovita Assicurazioni S.p.A. si riserva la facoltà di:

rifiutare l'assunzione del rischio

#### ovvero

 stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio, che prevedano l'applicazione di eventuali sovrappremi o l'esclusione di specifici rischi.

L'attivazione delle garanzie danni è subordinata all'accettazione del rischio assicurativo relativo alla copertura caso morte da parte di Eurovita Assicurazioni S.p.A.

Assicurati della presente polizza sono i clienti della Banca collocatrice del prodotto che abbiano contratto un mutuo di durata residua compresa tra 1 e 30 anni in qualità di:

- intestatario-cointestatario,
- soggetto fideiussore,
- terzo datore di ipoteca,

e che abbiano un'età contrattuale alla decorrenza del contratto compresa tra 18 e 74 anni (assicurativi). L'età a scadenza non potrà superare i 75 anni (assicurativi).

In caso di cointestazione l'importo totale del finanziamento potrà essere liberamente ripartito tra i cointestatari purchè il capitale iniziale assicurato pro-capite non superi l'intero valore del mutuo erogato.

Nel caso di più Assicurati cointestatari del medesimo finanziamento, la mancata accettazione da parte delle Compagnie di Assicurazione dell'ammissione alla Copertura Assicurativa soltanto nei confronti di uno degli stessi, non pregiudica l'efficacia dell'Assicurazione per i rimanenti Assicurati. Resta inteso che l'adesione da parte del Contraente è meramente facoltativa e rimessa alla sua esclusiva volontà.

#### ART. 4 - RECESSO DAL CONTRATTO

Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento della sua conclusione. Il recesso ha l'effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricevimento della comunicazione di recesso.

Il Contraente, per esercitare il diritto di recesso dal contratto deve rivolgersi allo sportello bancario che ha emesso il contratto oppure darne comunicazione alle Società, tramite invio di lettera raccomandata A/R a:

Eurovita Assicurazioni S.p.A. – Via dei Maroniti, 12 – 00187 Roma,

e a

Chiara Assicurazioni S.p.A. – Via Galileo Galilei 7 – 20124 Milano.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, le Società rimborsano al Contraente, previa consegna dell'originale della polizza, un importo pari al premio iniziale, al netto delle spese di emissione di 25 Euro, o di 40 Euro nel caso in cui siano stati effettuati accertamenti sanitari (cfr. art. 10), e della parte a copertura del rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

Con riferimento alle garanzie danni a "Protezione della rata del mutuo", il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto di assicurazione ad ogni scadenza annuale senza oneri e con preavviso di 30 giorni, dandone comunicazione tramite invio di lettera raccomandata A/R a:

• Chiara Assicurazioni S.p.A. – Via Galileo Galilei 7 – 20124 Milano.

#### ART. 5 - BENEFICIARI

La designazione dei Beneficiari **caso morte** spetta al Contraente il quale può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo la morte del Contraente:
- quando il Contraente e il Beneficiario abbiano espressamente dichiarato per iscritto a Eurovita, rispettivamente, di rinunciare alla facoltà di revoca e di accettare la designazione di beneficio;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto dal contratto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Eurovita di volersi avvalere del beneficio.

Nei casi in cui la designazione di beneficio non possa essere revocata, le operazioni di recesso, liquidazione, pegno o vincolo della polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere fatte da parte del Contraente con dichiarazione scritta a Eurovita oppure con testamento recante l'espressa indicazione della polizza.

Non è consentito designare quale Beneficiario l'Intermediario.

Beneficiario della prestazione in caso di **Invalidità Totale e Permanente** (garanzia prestata da Eurovita Assicurazioni S.p.A.), **Inabilità Temporanea Totale, Disoccupazione e Ricovero Ospedaliero** (garanzie prestate da Chiara Assicurazioni S.p.A.) è l'Assicurato.

#### ART. 6 - DURATA

La durata contrattuale coincide con la durata prevista dal piano di ammortamento del finanziamento. Per questo contratto la durata può essere fissata da un minimo di 1 anno a un massimo di 30 anni compatibilmente con l'età dell'Assicurato e in modo da rispettare i limiti di seguito riportati:

Età all'ingresso dell'Assicurato	Compresa tra 18 e 74 anni
Durata contrattuale	Compresa tra 1 e 30 anni
Età a scadenza dell'Assicurato	Non superiore a 75 anni

Le garanzie per Inabilità Temporanea Totale al lavoro da infortunio o malattia, per la Disoccupazione e per il Ricovero Ospedaliero avranno efficacia fino ad un massimo di dieci anni. La garanzia per invalidità totale e permanente avrà efficacia solo fino al 65° anno di età dell'Assicurato.

In relazione ai mutui di durata flessibile, si specifica che la durata della copertura assicurativa coincide con la durata iniziale del piano di ammortamento; pertanto qualora il sinistro dell'Assicurato avvenga oltre la data di scadenza iniziale del piano di ammortamento del finanziamento flessibile, nulla è dovuto da parte delle Società.

In caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del Contratto di mutuo, l'Assicurazione danni a "Protezione della rata del mutuo" (IPMR006) prestata da Chiara si risolve automaticamente a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di estinzione del Contratto di mutuo. In tal caso Chiara rimborsa al Contraente la parte di premio non usufruita a decorrere dal giorno di estinzione del mutuo al netto delle eventuali imposte governative, secondo la seguente modalità:

 $R = P/N \times T$ 

Dove:

R= rimborso

P= Premio imponibile della rata in scadenza (comprensivo di costi e provvigioni)

N= durata espressa in giorni della rata di premio.

T= numero di giorni intercorrenti tra la data di estinzione del finanziamento e la data di scadenza della rata.

In alternativa, il debitore/assicurato ha la facoltà di proseguire l'assicurazione per la durata residua ed alle condizioni originariamente pattuite, dandone comunicazione alla Società al momento dell'estinzione del mutuo.

In caso di rinegoziazione (ivi comprese le estinzioni parziali anticipate) del mutuo, l'assicurazione resterà in vigore fino alla data di scadenza originaria del contratto indicata in polizza e le prestazioni continueranno ad essere operanti secondo le condizioni originarie di polizza.

#### ART. 7 - PRESTAZIONI ASSICURATE

L'assicurazione prevede le seguenti prestazioni:

### 7.1 Assicurazione temporanea per il caso di morte e di invalidità totale e permanente (tar. PL5137)

Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato:

in caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, Eurovita garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento di un importo pari al debito residuo previsto dal piano di ammortamento della polizza calcolato alla data corrispondente al pagamento della rata di rimborso del finanziamento precedente il decesso.

La copertura assicurativa non include in alcun caso eventuali rate di rimborso non corrisposte e riferite al periodo precedente al decesso dell'Assicurato.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza della polizza questa si intenderà estinta e il premio pagato resterà acquisito ad Eurovita.

#### Prestazioni in caso di invalidità totale permanente dell'Assicurato:

Premesso che si intende colpito da invalidità totale e permanente l'Assicurato che, come conseguenza di una malattia organica o di un infortunio, comunque indipendente dalla sua volontà ed oggettivamente accertabile, abbia ridotto, in modo presumibilmente permanente e definitivo, la propria capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, a meno di un terzo del normale e sempre che tale evento abbia comportato la risoluzione del rapporto di lavoro, o, nel caso di lavoro autonomo, l'impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, la prestazione consiste nel pagamento a favore dell'Assicurato di un importo pari al debito residuo previsto dal piano di ammortamento della polizza calcolato alla data corrispondente al pagamento della rata di rimborso del finanziamento precedente la dichiarazione dello stato di invalidità totale e permanente.

Eseguito il pagamento del capitale assicurato per invalidità la garanzia si estingue e nulla è più dovuto per il caso di morte dell'Assicurato.

#### 7.2 Assicurazione danni a "Protezione della rata del mutuo" (IPMR006)

Sono previste le seguenti garanzie per le quali sono operanti i limiti temporali, di somma assicurata, le franchigie e le carenze descritte nella Tabella riportata in calce al presente articolo:

- a) **Inabilità Temporanea Totale al lavoro da malattia o da infortunio** (abbreviata in ITT), solo qualora l'Assicurato sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico;
- b) **Perdita d'Impiego o Disoccupazione** (abbreviata in PI) solo qualora l'Assicurato sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato;
- c) Ricovero Ospedaliero (abbreviata in RO), solo qualora l'Assicurato sia Non Lavoratore.

Nel caso in cui il Capitale iniziale assicurato indicato in Polizza sia inferiore all'importo del finanziamento concesso, l'indennizzo verrà proporzionalmente ridotto.

Le garanzie sopradescritte sono valide secondo la condizione occupazionale (Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente di ente Pubblico o Lavoratore Dipendente di Ente Privato o Non Lavoratore) dell'Assicurato al momento del Sinistro.

I relativi indennizzi saranno corrisposti per periodi di 30 giorni ciascuno, con esclusione pertanto di periodi inferiori.

Qualora, nel corso dell'assicurazione, l'Assicurato modifichi la propria condizione occupazionale inerente la Normale Attività Lavorativa, l'assicurazione sarà automaticamente modificata, nel senso che, dal momento della modifica, sarà operante la garanzia corrispondente alla nuova condizione occupazionale dell'Assicurato.

L'Assicurato che, in corso del presente contratto, modifichi la sua posizione lavorativa e diventi Lavoratore Dipendente di Ente Privato, ha diritto all'Indennizzo per Disoccupazione solo se questa si è verificata dopo che l'Assicurato abbia superato il periodo di prova, e comunque, che abbia prestato la propria attività lavorativa come Lavoratore Dipendente di Ente Privato in modo continuativo per i 360 giorni immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il Sinistro.

L'indennizzo non potrà superare la somma di Euro 1.500,00 mensili.

Il numero massimo di indennizzi mensili liquidabili è di 12 rate per ciascun sinistro e di 36 rate nel corso della durata dell'Assicurazione.

### TABELLA DELLE GARANZIE DANNI, TERMINI DI CARENZA, LIMITI E FRANCHIGIE

	Soggetti assicurati			
Q	Lavoratori autonomi Lavoratori dipendenti priva (con anzianità di servizio		Non Lavoratori	
Garanzie	Lavoratori dipendenti pubblici	≥ 12 mesi)		
I.T.T.	GARANZIA OPERANTE			
Indennizzo:	Rata Mensile in scadenza alla data del sinistro, come comunicata dalla Banca.			
Periodo di Franchigia Assoluta:	30 gg.	Garanzia	Garanzia	
Carenza:	60 gg. per Malattia	NON operante	NON operante	
Limite di indennizzo:	Sino a 12 rate per Sinistro; 36 rate per tutta la durata dell'assicurazione; max. € 1.500 per Rata Mensile			
Periodo di Riqualificazione	30 gg. 180 gg. per sinistro dovuto allo stesso infortunio, malattia del sinistro precedente			
P.I.		GARANZIA OPERANTE		
Indennizzo:		Rata Mensile in scadenza alla data del sinistro, come comunicata dalla Banca.		
Periodo di	Periodo di			
Franchigia Assoluta: Carenza:	Garanzia NON	30 gg. 60 gg.	Garanzia NON	
Limite di indennizzo:	operante	Sino a 12 rate per Sinistro; 36 rate per tutta la durata dell'assicurazione; max. € 1.500 per Rata Mensile	operante	
Periodo di		180 gg.		
Riqualificazione: R.O.			GARANZIA OPERANTE	
101				
Indennizzo:	Garanzia NON operante	Garanzia NON operante	Rata Mensile in scadenza alla data del sinistro, come comunicata dalla Banca.	
Periodo di		200.000	7 gg.	
Franchigia Relativa: Carenza:			30 gg. per Malattia	
Limite di indennizzo:			Sino a 12 rate per Sinistro; 36 rate per tutta la durata dell'assicurazione; max. € 1.500 per Rata Mensile	
Periodo di Riqualificazione:			30 gg. 180 gg. per sinistro dovuto allo stesso infortunio, malattia del sinistro precedente	

\* \* \*

Il valore del capitale assicurato sarà pari all'importo totale (o parziale in caso di erogazione del medesimo finanziamento a più persone) del finanziamento richiesto.

Nel caso in cui il finanziamento preveda più soggetti coobbligati o garanti, il capitale iniziale assicurato pro capite non potrà essere superiore all'intero valore del finanziamento erogato. In tale caso ciascun aderente del suddetto finanziamento dovrà sottoscrivere un Modulo di Polizza per un importo pari al capitale assicurato prescelto. Nel caso in cui il contratto assicurativo sia sottoscritto per un importo iniziale inferiore a quello del finanziamento concesso, ovvero pari al capitale prescelto, la prestazione relativa a ciascun contratto verrà erogata proporzionalmente all'importo assicurato prescelto.

#### ART. 8 - RISCHIO DI MORTE

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso – senza limiti territoriali – salvo quanto specificato nei paragrafi successivi e nei casi in cui il decesso sia causato da:

- dolo del Contraente, dell'Assicurato o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, a meno che tale partecipazione derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, quando avvenga nei primi due anni dall'entrata in vigore del contratto o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dalla riattivazione della polizza;
- stato di ubriachezza/ebbrezza:
  - qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada e il decesso avvenga alla guida di un veicolo;
  - in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro;
- uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
- professioni e sport non assicurabili (v. Allegato 2).

In questi casi, a parziale deroga di quanto stabilito all'art. 7 (Prestazioni Assicurate), Eurovita pagherà il solo importo della riserva matematica calcolata al momento del decesso.

Gli accertamenti sanitari di base richiesti per l'assunzione del contratto ove necessari sono riportati nella tabella relativa (cfr. Allegato 1) che forma parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.

#### 8.1 Assicurazione senza visita medica - Carenza

Nei casi in cui il capitale assicurato non superi 250.000 Euro e l'età di ingresso in assicurazione non superi il sessantesimo anno di età, la copertura assicurativa potrà essere assunta senza che l'Assicurato si sottoponga a visita medica (con le limitazioni di seguito indicate), con la sottoscrizione della DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE. Nel caso in cui non sia possibile sottoscrivere tale dichiarazione, e sempre nei limiti di capitale e di età sopra menzionati, l'Assicurato dovrà compilare il QUESTIONARIO MEDICO SEMPLIFICATO e, in base alle informazione in esso contenute Eurovita si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione al fine di poter correttamente valutare il rischio.

In questi casi, a parziale deroga dell'art. 7 (Prestazioni assicurate) rimane convenuto che, qualora il decesso o la sopravvenuta invalidità totale e permanente dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto o dalla data di effetto se posteriore

e il premio sia stato regolarmente versato, Eurovita rimborserà, in luogo del capitale assicurato, una somma pari alla riserva matematica maturata al momento del sinistro.

Quando il contratto rientra nei parametri di assunzione senza visita medica in base ai criteri sopra specificati, il Contraente può comunque richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché l'Assicurato si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare.

Eurovita non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all'intero capitale assicurato, qualora il decesso o la sopravvenuta invalidità totale e permanente sia conseguenza diretta:

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale B e C in forma acuta e fulminante, leptospirosi, ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza;
- c) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza (ferme restando le esclusioni elencate all'art. 8), intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

#### 8.2 Assicurazione in assenza del test HIV

Nel caso in cui l'Assicurato non aderisca alla richiesta di Eurovita di eseguire gli esami clinici necessari per l'accertamento dell'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, a parziale deroga di quanto stabilito all'art. 7 (Prestazioni Assicurate), rimane convenuto che qualora il decesso o, nel caso della tariffa PL5137, la sopravvenuta invalidità totale e permanente dell'Assicurato avvenga entro i primi sette anni dal perfezionamento del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, la prestazione assicurata non verrà riconosciuta.

In tal caso, a parziale deroga dell'art. 7 (Prestazioni Assicurate), Eurovita corrisponderà una somma pari all'ammontare della riserva matematica calcolata al momento del sinistro.

#### ART. 9 - PREMI

### 9.1 Assicurazione temporanea per il caso di morte e di invalidità totale e permanente (tar. PL5137) prestata da EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A

Le prestazioni contrattuali sono erogate a fronte del pagamento di premi annui limitati di importo costante per un numero di anni inferiore alla durata contrattuale pagati in via anticipata e comunque non oltre la morte dell'Assicurato.

La durata pagamento premi dipende dalla durata contrattuale come indicato dalla seguente tabella:

Durata contrattuale	Durata pagamento premi
1	1
2	1
3	2
4	2
5	3
6	3
7	4
8	4
9	5
Da 10 in poi	Durata contrattuale - 5

L'entità del premio dipende dalla gamma e dal livello delle garanzie previste dal contratto; influiscono, inoltre, la durata dell'assicurazione e l'età dell'Assicurato, nonché il suo stato di salute, le abitudini di vita (professione, sport, ecc.) e la qualifica di fumatore o non fumatore.

Eurovita Assicurazioni S.p.A. inoltre, nel caso in cui dagli accertamenti sanitari o dal questionario sanitario emergano patologie di rilievo, si riserva la facoltà di:

rifiutare l'assunzione del rischio

#### ovvero

 stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio, che prevedano l'applicazione di eventuali sovrappremi sanitari o l'esclusione di specifici rischi.

I premi possono essere corrisposti anche in rate sub-annuali (mensili, trimestrali, quadrimestrali e semestrali) e in tal caso si applicano le addizionali di frazionamento indicate al successivo art. 10 (Costi).

Le rate devono essere pagate alle scadenze pattuite.

A giustificazione del mancato pagamento il Contraente non può, in nessun caso, opporre che Eurovita non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

I premi devono essere versati tramite addebito bancario su conto corrente (RID) o tramite bonifico bancario sul conto corrente di Eurovita (Codice IBAN IT19 T050 0003 200C C002 7011 400) presso Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane – ICBPI o su altro conto corrente intestato a Eurovita intrattenuto presso l'Istituto collocatore del contratto.

### 9.2 Assicurazione danni a "Protezione della rata del mutuo" (IPMR006) prestate da CHIARA ASSICURAZIONI S.p.A.

Le prestazioni contrattuali sono erogate a fronte del pagamento di premi annui costanti per tutta la durata della copertura assicurativa prestata da Chiara e comunque non oltre la morte dell'Assicurato.

I premi annui sono calcolati in percentuale del Capitale iniziale assicurato al momento della sottoscrizione della polizza e possono essere corrisposti anche in rate sub-annuali (mensili, trimestrali, quadrimestrali e semestrali) senza applicazione di addizionali di frazionamento. Le rate devono essere pagate alle scadenze pattuite.

Se alle scadenze convenute i premi non vengono pagati, la garanzia si intende sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno posteriore a detta scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di Chiara ai premi scaduti e non versati.

Il pagamento del premio avviene mediante autorizzazione irrevocabile per tutta la durata delle coperture assicurative danni, all'addebito su conto corrente intrattenuto presso una filiale della Banca distributrice del prodotto.

Il pagamento effettuato secondo le modalità sopra indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.

In caso di estinzione del conto corrente sul quale viene addebitato il premio del contratto, l'assicurazione danni viene risolta di diritto con effetto dalla prima scadenza di rata successiva alla chiusura del conto, senza necessità di disdetta e senza l'applicazione del termine di tolleranza di cui all'art.1901. 2° comma del Codice Civile.

#### ART. 10 – COSTI APPLICATI DA EUROVITA

Su ciascun premio annuo viene trattenuto da Eurovita un importo fisso di 25 Euro; su ciascuna rata, anche sub-annuale, di premio viene trattenuto un importo fisso di 1,50 Euro (diritti di quietanza); sulla parte di premio netta di tali importi viene applicato un caricamento nella misura del 15%. Tali costi sono indipendenti dall'ammontare del capitale assicurato, dall'età, dal sesso e dalla durata contrattuale.

I costi applicati ai premi versati vengono riportati nella seguente tabella:

Descrizione	Importo/Percentuale
Diritti di quietanza (su ciascuna rata, anche sub-annuale, di	1,50 Euro
premio)	
Spese annue (per il primo anno coincidenti con le spese di	25 Euro
emissione)	
Spese aggiuntive di emissione in caso di accertamenti sanitari	15 Euro
Caricamenti sul premio annuo netto	15%

Nel caso in cui i premi vengano corrisposti in rate sub-annuali si applicano le addizionali di frazionamento riportate nella seguente tabella:

Tipo rateazione	Addizionale
Semestrale	2,0%
Quadrimestrale	2,5%
Trimestrale	3,0%
Mensile	5,0%

#### **ART. 11 - RIVALUTAZIONI**

Non sono previste rivalutazioni delle prestazioni per questo tipo di contratto.

#### **ART. 12 - RISCATTO**

Il contratto non è riscattabile.

#### ART. 13 - PRESTITI

Il contratto non prevede la concessione di prestiti.

#### **ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

### 14.1 Assicurazione temporanea per il caso di morte e di invalidità totale e permanente (tar. PL5137) prestata da EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A

Il mancato pagamento anche di una sola rata determina, trascorsi 30 giorni dalla sua scadenza, la risoluzione del contratto e le rate versate restano acquisite ad Eurovita.

### 14.2 <u>Assicurazione danni a "Protezione della rata del mutuo" (IPMR006) prestate da CHIARA ASSICURAZIONI S.p.A.</u>

In caso di estinzione del conto corrente sul quale viene addebitato il premio del contratto, l'assicurazione danni viene risolta di diritto con effetto dalla prima scadenza di rata successiva alla chiusura del conto, senza necessità di disdetta e senza l'applicazione del termine di tolleranza di cui all'art.1901, 2° comma del Codice Civile.

#### 14.3 Estinzione del contratto

Il contratto si estingue per:

- esercizio del diritto di recesso;
- morte dell'Assicurato o sopravvenuta invalidità totale e permanente;
- al compimento del 75-esimo anno di età dell'Assicurato;
- scadenza della polizza.

Il contratto estinto non può più essere riattivato.

#### **ART. 15 - RIDUZIONE**

Non è prevista la riduzione della prestazione per questo tipo di contratto.

#### **ART. 16 – RIATTIVAZIONE**

### Assicurazione temporanea per il caso di morte e di invalidità totale e permanente (tar. PL5137) prestate da EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A

Una volta che il contratto è stato risolto, il Contraente ha il diritto (sempre che l'Assicurato sia in vita) di riattivare l'assicurazione entro sei mesi dalla scadenza della prima rata rimasta insoluta.

Trascorsi sei mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire invece solo dietro espressa domanda del Contraente e accettazione scritta da parte di Eurovita, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.

Trascorsi 12 mesi dalla scadenza della prima rata non pagata, l'assicurazione non può essere più riattivata, determinandosi l'estinzione del contratto.

La riattivazione viene concessa dietro pagamento di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi legali. In caso di riattivazione l'assicurazione entra nuovamente in vigore alle ore 24 del giorno del pagamento dell'importo dovuto. La riattivazione del contratto ripristina le prestazioni contrattuali che si sarebbero ottenute gualora non si fosse verificata l'interruzione dei premi.

#### ART. 17 - OPZIONI DI CONTRATTO

#### 17.1 – Rendite di opzione

Non è prevista l'opzione di conversione del capitale in rendita per questo tipo di contratto.

#### 17.2 – Differimento a scadenza

Non è previsto il differimento a scadenza per questo tipo di contratto.

#### ART. 18 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO DELLA POLIZZA

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o sottoporre a vincolo il pagamento delle somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando le Società ne facciano annotazione sull'originale della polizza o su apposita appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e liquidazione richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio e del vincolatario.

Non è consentito cedere il contratto, costituirlo in pegno o vincolarlo a favore dell'Intermediario.

# ART. 19 - ONERI IN CASO DI SINISTRO E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

### 19.1 Assicurazione temporanea per il caso di morte e di invalidità totale e permanente (tar. PL5137) prestata da EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A

Per tutti i pagamenti da parte di Eurovita, debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti elencati di seguito:

- modulo RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE, sottoscritto da tutti i Beneficiari caso morte della polizza in presenza dell'operatore bancario e modulo ELENCO BENEFICIARI o, in alternativa, una richiesta di liquidazione, sottoscritta da tutti i Beneficiari caso morte che deve riportare le seguenti informazioni:
  - dati anagrafici del/i Beneficiario/i (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale),
  - indicazione delle coordinate bancarie dei conti correnti intestati ad ognuno dei Beneficiari, per l'accredito dell'importo liquidabile.
  - indicazione dell'attività lavorativa svolta dal Contraente
- originale della polizza o, in mancanza, denuncia di smarrimento redatta presso l'Autorità Giudiziaria o, in alternativa, una dichiarazione di smarrimento autenticata dall'Istituto Bancario
- fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale di tutti i Beneficiari, firmata dagli intestatari dei documenti
- in caso di vincolo o pegno: dichiarazione del vincolatario/creditore pignoratizio di rinuncia al vincolo/pegno
- originale del certificato di morte dell'Assicurato riportante la data di nascita
- modulo RELAZIONE DEL MEDICO sulle cause della morte ed eventuale documentazione sanitaria

- in caso di decesso per incidente: verbale dell'Autorità Giudiziaria circa la dinamica dell'incidente
- se esiste testamento: copia conforme all'originale, autenticata da un Pubblico Ufficiale, del verbale di pubblicazione del testamento
- se non esiste testamento:
  - per capitali fino a € 129.000: dichiarazione sostitutiva di notorietà, autenticata da un Pubblico Ufficiale, dalla quale risulti che non esiste testamento e, nel caso in cui il Beneficiario fosse indicato in modo generico (es.: figli, coniuge, eredi, ecc.), che riporti l'indicazione degli eredi legittimi,
  - per capitali superiori a € 129.000: originale o copia conforme autenticata da un Pubblico Ufficiale dell'atto notorio, dal quale risulti che non esiste testamento e, nel caso in cui il Beneficiario fosse indicato in modo generico (es.: figli, coniuge, eredi, ecc.), che riporti l'indicazione degli eredi legittimi.
- in caso di beneficiari minorenni o interdetti: copia conforme all'originale, autenticata da un Pubblico Ufficiale, del decreto del Giudice Tutelare sulla destinazione del capitale

Eurovita si riserva la facoltà di richiedere, nei casi di richieste di liquidazione effettuate senza l'intervento dell'intermediario bancario e/o per particolari casistiche, l'autentica della firma del richiedente.

Eurovita esegue il pagamento derivante dai propri obblighi contrattuali a favore dell'avente diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, dopo l'accertamento delle condizioni previste per la liquidazione. Decorso tale termine, a favore dell'avente diritto sono dovuti gli interessi moratori.

### 19.2 Assicurazione danni a "Protezione della rata del mutuo" (IPMR006) prestate da CHIARA ASSICURAZIONI S.p.A.

In caso di Sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso scritto a Chiara, con lettera raccomandata A/R, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di accadimento del Sinistro.

Ai fini dell'avviso scritto di Sinistro, i soggetti di cui sopra dovranno compilare debitamente l'apposito modulo, reperibile presso le filiali del Banca distributrice il prodotto o chiamando il numero verde



#### e inviare lo stesso a:

Chiara Assicurazioni S.p.A., Via Galileo Galilei 7, 20124 Milano,

unitamente alla documentazione di cui all'art. 24.4 per il caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, all'art. 25.4 per il caso di Disoccupazione e all'art. 26.4 per il caso di Ricovero Ospedaliero.

Si specifica che, in casi eccezionali e di particolare difficoltà valutativa, Chiara potrà richiedere quegli ulteriori documenti che ritiene strettamente necessari ai fini dell'espletamento della pratica di sinistro.

Una volta avvenuto il pagamento dell'indennizzo per Inabilità Temporanea Totale o per Disoccupazione e qualora il Sinistro si protragga per ulteriori 30 giorni consecutivi, e così per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti a compilare ed inviare a Chiara il modulo di continuazione del Sinistro, reperibile presso le filiali della Banca distributrice il prodotto, con le stesse modalità di cui al precedente punto ed entro 60 giorni dalla fine di ciascun periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro.

Chiara potrà, in ogni momento, richiedere al Contraente e/o all'Assicurato di fornire le prove documentali in ordine al perdurante diritto alle prestazioni di cui all'assicurazione.

L'Assicurato deve consentire a Chiara le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia di Chiara stessa.

#### ART. 20 - IMPOSTE DI ASSICURAZIONE

Tutte le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente, o dei Beneficiari, o degli aventi diritto.

#### **ART. 21 - LEGISLAZIONE APPLICABILE E CONTROVERSIE**

Al presente contratto si applica la legge italiana.

Il Foro competente è quello di residenza o di domicilio del Contraente o del Beneficiario, o dei loro aventi diritto, fermo l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo n. 28 del 4/03/2010, come modificato dall'Art. 84 della Legge 9 agosto 2013, n. 98, mediante il deposito di un'istanza da parte del diretto interessato presso un ente pubblico o privato abilitato e debitamente iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Il procedimento di mediazione è soggetto a regime fiscale agevolato nei termini di cui agli artt. 17 e 20 del Dlgs 28/2010.

#### ART. 22 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Ai sensi degli articoli 1926 e 1898 del c.c. l'Assicurato e il Contraente sono tenuti a dare comunicazione scritta a Eurovita Assicurazioni S.p.A., di ogni fatto o circostanza relativa a mutamento della professione, della pratica di sport pericolosi e della qualifica di non fumatore dell'Assicurato entro 30 giorni dal verificarsi di tali mutamenti.

In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze riguardanti il comportamento dell'Assicurato relativamente a fatti o circostanze tali da comportare un aggravamento del rischio, le Società si riservano di applicare quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 c.c.

# ART. 23 - CONDIZIONI REGOLANTI LA COPERTURA DEL RISCHIO DI INVALIDITA' TOTALE E PERMANENTE

#### 23.1 Definizione dello stato di invalidità

Si intende colpito da invalidità totale e permanente l'Assicurato che, come conseguenza di una malattia organica o di un infortunio, comunque indipendente dalla sua volontà ed oggettivamente accertabile, abbia ridotto, in modo presumibilmente permanente e definitivo, la propria capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, a meno di un terzo del normale e sempre che tale evento abbia comportato la risoluzione del rapporto di lavoro, o, nel caso di lavoro autonomo. l'impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

#### 23.2 Esclusioni

Oltre alle esclusioni di cui al precedente Art. 8, viene esclusa la copertura dei casi di invalidità che si verifichino dopo il 65-esimo anno di età dell'Assicurato e quelli derivanti dai fatti seguenti:

- il tentativo di suicidio e le lesioni provocate intenzionalmente dall'Assicurato o con il suo consenso:
- i rischi provenienti dall'uso di stupefacenti o di tranquillanti non prescritti dal medico, o se essi lo sono dal loro uso abusivo;
- l'abuso di alcool:
- le conseguenze di guerre civili o straniere, sommosse, movimenti popolari, attentati, atti di sabotaggio o di pirateria;
- le nevrosi e le malattie mentali di origine non organica;
- la positività al virus HIV:
- gli incidenti causati da una catastrofe naturale o da una fonte d'energia nucleare;
- fibromialgie e sindrome cronica da affaticamento acuto.

Sono inoltre esclusi dalla copertura gli stati di invalidità preesistenti alla data di decorrenza del contratto.

In questi casi, a parziale deroga di quanto stabilito all'art. 7 (Prestazioni Assicurate), Eurovita pagherà il solo importo della riserva matematica calcolata al momento della sopravvenuta invalidità totale e permanente.

In ogni caso, qualora Eurovita Assicurazioni S.p.A. accerti che la sopravvenuta invalidità totale e permanente di un Assicurato dichiaratosi "non fumatore" sia dovuta a patologie causate, fra l'altro, dal consumo di tabacco e/o altri prodotti contenenti nicotina, non procederà all'erogazione del capitale assicurato.

#### 23.3 Denuncia e accertamento dello stato di invalidità

Verificatasi l'invalidità dell'Assicurato, il Contraente o l'Assicurato deve farne denuncia alla Società, per gli opportuni accertamenti, facendo pervenire alla Direzione Generale della Società medesima, a mezzo lettera raccomandata, il certificato del medico curante, redatto sul modulo speciale disponibile presso l'Istituto che ha emesso il contratto e sul nostro sito internet www.eurovita.it.

La Società si impegna ad accertare l'invalidità entro 180 giorni dalla data della lettera raccomandata di cui sopra. In caso di intervenuto decesso dell'Assicurato, la procedura di accertamento dell'invalidità si interrompe ed il contratto resta regolato unicamente dalle Condizioni di Assicurazione che disciplinano l'assicurazione per il caso di morte dell'Assicurato.

#### 23.4 Obblighi del Contraente e dell'Assicurato

A richiesta della Società, il Contraente e l'Assicurato, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente assicurazione per il caso di invalidità, sono obbligati:

- a rendere con verità ed esattezza qualsiasi dichiarazione richiesta dalla Società per gli accertamenti dello stato di invalidità dell'Assicurato;
- a fornire tutte le prove che dalla Società fossero ritenute opportune per stabilire le cause e gli effetti della malattia o della lesione fisica che hanno prodotto l'invalidità.

La Società si riserva, inoltre, il pieno ed incondizionato diritto di accertare l'invalidità con medici di sua fiducia.

#### 23.5 Liquidazione della prestazione assicurata

Il pagamento della prestazione assicurata a favore dell'Assicurato, pari al debito residuo previsto dal piano di ammortamento della polizza calcolato alla data corrispondente al pagamento della rata di rimborso del finanziamento precedente la dichiarazione dello stato di invalidità totale e permanente, verrà effettuato al momento in cui la Compagnia accerta lo stato di invalidità.

La prestazione per l'invalidità totale e permanente non è più dovuta al raggiungimento del 65° anno d'età dell'assicurato.

Eseguito il pagamento del capitale assicurato per invalidità la garanzia si estingue e nulla è più dovuto per il caso di morte dell'Assicurato.

#### 23.6 Pagamento del premio in caso di invalidità

Dalla data del timbro postale della lettera raccomandata di cui al punto 3 del presente articolo il Contraente sospende il pagamento del premio relativo alla posizione dell'Assicurato per il quale è in corso l'accertamento dell'invalidità, mentre la Società si impegna a mantenere in vigore le garanzie prestate; se l'invalidità è riconosciuta dalla Società l'obbligo al pagamento del premio cessa definitivamente; invece se l'invalidità non viene riconosciuta, il Contraente è tenuto a

corrispondere i premi scaduti posteriormente alla data di denuncia dell'invalidità aumentati degli interessi di reintegro valuta, nella misura di cui alle Condizioni di Assicurazione.

# ART. 24 - CONDIZIONI REGOLANTI L'ASSICURAZIONE PER INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE AL LAVORO DA INFORTUNIO O MALATTIA (garanzia attiva solo per i Lavoratori Autonomi e i Lavoratori Dipendenti di Ente Pubblico)

#### 24.1 - oggetto della copertura per inabilità temporanea totale da infortunio o malattia

Nel caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, Chiara corrisponderà l'Indennizzo di cui al successivo paragrafo a condizione che:

- a) l'Inabilità Temporanea Totale si sia verificata durante il periodo in cui l'assicurazione è efficace ai sensi dei precedenti artt. 3 e 9.2;
- b) il Sinistro, se conseguente a Malattia, sia avvenuto dopo le ore 24.00 della data in cui termina il Periodo di Carenza di 60 giorni successivo alla data di decorrenza:
- c) il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo paragrafo 24.3;
- d) l'Assicurato e/o il Contraente abbiano adempiuto agli oneri di cui al precedente art. 19.2.

#### 24.2 - indennizzo in caso di inabilità temporanea totale da infortunio o malattia

L'Indennizzo per il caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia consiste nel pagamento, per ogni mese di durata dello stato di Inabilità Temporanea Totale, di una somma pari alla rata mensile (comprensiva di capitale ed interessi) in scadenza alla data del sinistro, come comunicata dall'Ente erogante il Finanziamento.

Nel caso in cui il Capitale iniziale assicurato indicato in Polizza sia inferiore all'importo del finanziamento concesso, l'indennizzo verrà proporzionalmente ridotto.

In caso di estinzione anticipata o rinegoziazione (ivi comprese le estinzioni parziali anticipate) del Finanziamento, si rinvia a quanto previsto all'art. 6 delle Condizioni di Assicurazione.

Per ogni Sinistro, il primo Indennizzo, pari ad una rata mensile, sarà liquidato solo se siano trascorsi 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale dal termine del Periodo di Franchigia Assoluta pari a 30 giorni. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati al termine di ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale.

#### 24.3 - esclusioni per il caso di inabilità temporanea totale da infortunio o malattia

Sono esclusi i casi di Inabilità Totale Temporanea causati da:

- a) malattie, malformazioni, invalidità o inabilità pregresse, nonché quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti, già diagnosticate all'Assicurato prima della Data di Decorrenza dell'Assicurazione;
- b) atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato;
- c) infortuni subiti in stato di ubriachezza occasionale, alcolismo, tossicodipendenza, uso non terapeutico di allucinogeni e/o di psicofarmaci e/o di sostanze stupefacenti;
- d) malattie dovute ad alcolismo, uso non terapeutico di allucinogeni e/o di psicofarmaci e/o di sostanze stupefacenti;
- e) delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- f) guerra anche non dichiarata, insurrezioni, atti di terrorismo;
- g) scioperi, sommosse, tumulti popolari a cui l'Assicurato abbia preso parte attiva;
- h) parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi;
- i) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- j) malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
- k) sindromi organiche cerebrali;

- interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di carattere estetico, richieste dall'Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad Infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell'Assicurazione;
- m) Infortuni e Malattie verificatisi mentre l'Assicurato svolge la sua attività lavorativa fuori dagli Stati membri dell'Unione Europea, salvo che ciò dipenda da una documentabile trasferta di lavoro per un periodo non superiore a 30 giorni;
- n) mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovati da esami radiologici e clinici e che diano origine ad uno stato di Inabilità Totale Temporanea.

#### 24.4 - denuncia del Sinistro ed oneri relativi

Ai fini della denuncia del Sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente deve allegare al modulo di cui al precedente art.19.2 la seguente documentazione:

- a) copia del documento di identità, o altro documento per attestazione della data di nascita;
- b) attestato che certifichi la sua condizione di Lavoratore Autonomo e/o Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico:
- c) certificato medico attestante l'Inabilità Temporanea Totale ed eventuale certificato di ricovero in ospedale e copia della cartella clinica;
- d) i successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Temporanea Totale).

L'Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie nonché ad autorizzare il medico curante a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l'erogazione delle prestazioni previste dall'assicurazione.

#### 24.5 - denunce successive

Nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di Riqualificazione di 30 giorni, oppure di 180 giorni se il nuovo Sinistro è dovuto allo stesso Infortunio o Malattia del Sinistro precedente.

# ART. 25 - CONDIZIONI REGOLANTI L'ASSICURAZIONE PER LA DISOCCUPAZIONE

(garanzia attiva solo per i Lavoratori Dipendenti di Ente Privato)

#### 25.1 - oggetto della copertura per disoccupazione

Nel caso di Disoccupazione, Chiara corrisponderà l'Indennizzo di cui al successivo paragrafo a condizione che:

- a) si sia verificato un Sinistro consistente nel sopravvenire dello stato di Disoccupazione a carico dell'Assicurato durante il periodo in cui l'Assicurazione è efficace ai sensi dei precedenti artt. 3 e 9.2:
- b) la data di invio all'Assicurato della lettera di licenziamento, o della lettera di messa in Mobilità, o di una comunicazione equivalente, sia successiva alle ore 24:00 della data termine del Periodo di Carenza di 60 giorni successivo alla Data di decorrenza;
- c) il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo paragrafo 25.3;
- d) l'Assicurato e/o il Contraente abbiano adempiuto agli oneri di cui al precedente art. 19.2.

#### 25.2 - indennizzo per il caso di disoccupazione

L'Indennizzo per il caso di Disoccupazione consiste nel pagamento, per ogni mese di durata dello stato di Disoccupazione, di una somma pari alla rata mensile (comprensiva di capitale ed interessi) in scadenza alla data del sinistro, come comunicata dall'Ente erogante il Finanziamento.

Nel caso in cui il Capitale iniziale assicurato indicato in Polizza sia inferiore all'importo del finanziamento concesso, l'indennizzo verrà proporzionalmente ridotto.

In caso di estinzione anticipata o rinegoziazione (ivi comprese le estinzioni parziali anticipate) del Finanziamento, si rinvia a quanto previsto all'art. 6 delle Condizioni di Assicurazione.

Per ogni Sinistro, il primo Indennizzo, pari ad una rata mensile, sarà liquidato solo se la data di accadimento del Sinistro, intendendosi per tale la data di invio all'Assicurato della lettera di licenziamento o della lettera di messa in Mobilità, sia successiva alle ore 24.00 della data termine del Periodo di Carenza di 60 giorni successivo alla Data di Decorrenza dell'Assicurazione e sia trascorso il Periodo di Franchigia Assoluta pari a 30 giorni consecutivi di Disoccupazione. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati al termine di ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione.

#### 25.3 - esclusioni per il caso di disoccupazione

Nessun Indennizzo verrà corrisposto da Chiara per il caso di Disoccupazione se:

- a) l'Assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa come Lavoratore Dipendente di Ente Privato in modo continuativo per i 12 mesi immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il Sinistro. Tuttavia, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a 2 settimane non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro;
- b) al momento della sottoscrizione del Modulo di polizza, l'Assicurato era a conoscenza della prossima Disoccupazione o messa in Mobilità, o comunque gli erano note circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato;
- c) la Disoccupazione sia conseguenza di licenziamento per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, licenziamento disciplinare o sia conseguenza di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a fronte di una vertenza derivante dalle precedenti contestazioni;
- d) la Disoccupazione sia conseguenza di pensionamento o prepensionamento;
- e) l'Assicurato ha risolto il rapporto di lavoro per sua volontà;
- f) la Disoccupazione è un evento programmato in base alla natura di rapporto a tempo determinato del contratto di lavoro o se, comunque, il rapporto di lavoro dell'Assicurato aveva carattere stagionale e/o temporaneo e/o atipici e/o se la relativa perdita è la conseguenza della scadenza di un termine (ad esempio contratto inserimento, apprendistato, ecc.) o dell'interruzione di un rapporto di "lavoro a progetto";
- g) al momento del Sinistro l'Assicurato stava svolgendo la propria attività lavorativa all'estero, salvo che ciò stesse avvenendo nell'ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana; o comunque se l'Assicurato ha un contratto non regolato dalla legge italiana;
- h) l'Assicurato non si è iscritto nell'elenco anagrafico con lo status di disoccupato, ad eccezione dei casi di regolare iscrizione nelle liste di mobilità (casi per cui l'Assicurazione è operante);
- i) l'Assicurato, al momento dell'evento, era in periodo di prova;
- i) la Disoccupazione è conseguenza del superamento del periodo di comporto;
- k) l'Assicurato è in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.

#### 25.4 - denuncia del sinistro ed oneri relativi

Ai fini della denuncia del Sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente deve allegare al modulo di cui al precedente art. 19.2 la seguente documentazione:

- a) copia di un documento di identità;
- b) copia della scheda professionale e del contratto di lavoro;
- c) copia della lettera di licenziamento e di ogni altro documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro;
- d) copia di un documento comprovante l'iscrizione negli elenchi anagrafici con lo status di disoccupato in Italia o l'inserimento nelle liste di Mobilità e l'eventuale permanenza in tali liste;
- e) attestazione del ricevimento delle indennità di Disoccupazione o di Mobilità.

L'Assicurato e/o il Contraente si impegnano a collaborare per consentire le indagini necessarie nonché ad autorizzare il datore di lavoro dell'Assicurato a fornire a Chiara le informazioni relative all'ultimo impiego che si ritengono indispensabili per l'erogazione delle prestazioni previste dall'assicurazione.

#### 25.5 - denunce successive

Nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri di Disoccupazione se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di Riqualificazione di 180 giorni consecutivi nel corso del quale l'Assicurato sia ritornato ad essere Lavoratore Dipendente ed abbia superato il periodo di prova.

# ART. 26 - CONDIZIONI REGOLANTI L'ASSICURAZIONE PER RICOVERO OSPEDALIERO

#### (garanzia attiva solo per Non Lavoratori)

#### 26.1 - oggetto della copertura per ricovero ospedaliero

Nel caso di Ricovero Ospedaliero, Chiara corrisponderà l'Indennizzo di cui al successivo paragrafo a condizione che:

- a) il Ricovero Ospedaliero si sia verificato durante il periodo in cui l'Assicurazione è efficace ai sensi dei precedenti artt. 3 e 9.2;
- b) il Sinistro, se conseguente a Malattia, sia avvenuto dopo le ore 24.00 della data in cui termina il Periodo di Carenza di 30 giorni successivo alla data di decorrenza;
- c) il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo paragrafo 26.3;
- d) l'Assicurato e/o il Contraente abbiano adempiuto agli oneri di cui al precedente art. 19.2.

#### 26.2 - indennizzo in caso di ricovero ospedaliero

L'Indennizzo per il caso di Ricovero Ospedaliero consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Ricovero Ospedaliero, di una somma pari alla rata mensile (comprensiva di capitale ed interessi) in scadenza alla data del sinistro, come comunicata dall'Ente erogante il Finanziamento.

Nel caso in cui il Capitale iniziale assicurato indicato in Polizza sia inferiore all'importo del finanziamento concesso, l'indennizzo verrà proporzionalmente ridotto.

In caso di estinzione anticipata o rinegoziazione (ivi comprese le estinzioni parziali anticipate) del Finanziamento, si rinvia a quanto previsto all'art. 6 delle Condizioni di Assicurazione.

Per ogni Sinistro, il primo Indennizzo, pari ad una rata mensile, sarà liquidato al termine del Periodo di Franchigia Relativa di 7 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati al termine di ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero.

#### 26.3 - esclusioni per il caso di ricovero ospedaliero

Sono esclusi i casi di Ricovero Ospedaliero causati da quanto già indicato nel precedente art. 24.3.

#### 26.4 - denuncia del Sinistro ed oneri relativi

Ai fini della denuncia del Sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente deve allegare al modulo di cui al precedente art. 19.2 la seguente documentazione:

- a. copia del documento di identità;
- autocertificazione sullo status di Non Lavoratore al momento del Sinistro o copia del contratto di lavoro (nel caso in cui l'Assicurato al momento del Sinistro sia Dipendente di Ente Privato con anzianità di servizio inferiore ai 12 mesi);
- c. certificato di ricovero in ospedale e copia della cartella clinica;
- d. i successivi certificati di Ricovero Ospedaliero alla scadenza del precedente.

L'Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie nonché ad autorizzare il medico curante a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l'erogazione delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

#### 26.5 - denunce successive

Nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri di Ricovero Ospedaliero se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di 30 giorni, oppure di 180 giorni se il nuovo Sinistro è dovuto allo stesso Infortunio o Malattia del Sinistro precedente.

#### ART. 27 - LIMITI TERRITORIALI

### <u>27.1 Assicurazione temporanea per il caso di morte e di invalidità totale e permanente (tar. PL5137) prestate da EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A</u>

La copertura per il caso morte e Invalidità Totale e Permanente è valida senza limiti territoriali.

### 27.2 Assicurazione danni a "Protezione della rata del mutuo" (IPMR006) prestate da CHIARA ASSICURAZIONI S.p.A.

Le coperture per Inabilità Totale Temporanea, per Disoccupazione e per Ricovero Ospedaliero hanno validità nell'ambito dell'Unione Europea.

#### **ART. 28 - ALTRE ASSICURAZIONI**

Resta convenuto che, solo ai fini dell'eventuale assicurazione danni a "Protezione della rata del mutuo", la copertura può cumularsi con altre coperture assicurative senza che l'Assicurato sia tenuto a dare avviso a Chiara dell'esistenza di queste ultime.

#### ART. 29 – RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

Chiara rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di rivalsa di cui all'art. 1916 c.c., verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Mod. ASBIND EIF ed.07-09.0

## ACCERTAMENTI SANITARI DI BASE PER L'ASSUNZIONE

EUROVITA ASSICURATIONE S.P.A.		
Rif.to Progetto Personalizzato N°:	Rif.to Preventivo N°:	
Capitale assicurato (comprensivo di eventuali altre polizze caso mort	le con Eurovita): €	
Età dell'Assicurato:		

# ACCERTAMENTI SANITARI DI BASE PER L'ASSUNZIONE POLIZZE INDIVIDUALI

CAPITALE ASSICURATO	Fino ai 60 anni	Oltre 60 anni
Fino a € 250.000	Dichiarazione buono stato di salute oppure Questionario medico semplificato Test HIV (facoltativo)	Rapporto di visita medica Test HIV(facoltativo) Esame completo delle urine
da € 250.001 a € 350.000	Rapporto di visita medica Test HIV (facoltativo) Esami ematochimici Sierologia virale Esame completo delle urine	Rapporto di visita medica Test HIV (facoltativo) Esame completo delle urine Esami ematochimici Sierologia virale PSA ECG a riposo
da € 350.001 a € 500.000	Rapporto di visita medica Test HIV (facoltativo) Esami ematochimici Sierologia virale Esame completo delle urine ECG a riposo	Rapporto di visita medica Test HIV (facoltativo) Esame completo delle urine Esami ematochimici Sierologia virale PSA CEA AFP ECG a riposo
oltre € 500.000	Rapporto di visita medica Test HIV (facoltativo) Esame completo delle urine Esami ematochimici Sierologia virale Visita cardiologica PSA CEA AFP ECG a riposo	

Esami ematochimici	Emocromo completo con piastrine + VES + Glicemia +
	Colesterolemia totale e HDL + Trigliceridemia + Creatininemia +
	Transaminasi (AST +ALT) + Gamma GT
Esame completo delle urine:	colore + aspetto + ph + glucosio + proteine + emoglobina + corpi
· ·	chetonici + bilirubina + urobilinogeno + nitriti + leucociti + peso
	specifico + sedimento urinario
Sierologia virale:	Test HIV (salvo carenza) + HBsAg + HCV
P.S.A.:	Prostatic Specific Antigen, per assicurati di sesso maschile
AFP:	Alfafetoproteine
CEA:	Antigene carcino-embrionale
Il rapporto di visita medico deve essere eseguito dal medico curante.	

Impresa autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita nonché le operazioni di capitalizzazione con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 28 agosto 1991 (Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 1991 n. 205).

Allegato 2

## ELENCO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE E DELLE PROFESSIONI NON ASSICURABILI


## **SPORT**

1	AUTOMOBILISMO GARE DI VELOCITA
2	IMMERSIONI CON AUTORESP. PER FOTO
3	MOTOCICLISMO GARE SOLO STRADA
4	MOTONAUTICA CON PART. A GARE
5	PESCA SUB CON AUTORESPIR.
6	PUGILATO PROFESSIONISTI
7	SCI ACROBATICO
8	SCI CON PART. A GARE
9	SLITTINI PROFESSIONISTI
10	VELA CON PART. A REGATE
11	VOLO A VELA DELTAPL. PARAC.

### **PROFESSIONI**

1	ACROBATI ARIA-DOMATORI BELVE
2	ADDETTI INDUSTRIA NUCLEARE
3	ADDETTI MINIERE RADIOATTIVE
4	ADDETTI MISSIONI ESTERE
5	ADDETTI NAVIGAZIONE AEREA
6	CARABINIERI ALTI UFFICIALI
7	E.I ARTIFICIERI
8	FABBRIC.SOSTAN.VENEFESPLOSIV
9	FABBRICAZIONE ARMI
10	GEOLOGI CON USO ESPLOSIVI
11	GUARDIE DI FINANZA ALTRI
12	GUIDE ALPINE
13	M.MPALOMBARI-SOMMERGIBILISTI
14	MINATORI
15	OPERAI MINIERA CON ESPLOSIVI
16	P.S. ALTRI
17	PILOTI-PERSONALE VIAGGIANTE
18	PIROTECNICI ED ESPLOSIVI
19	SOMMOZZPALOMBARI-SOMMERGIB.
20	SPETTACOLO E TV PERICOLOSI
21	VIGILI DEL FUOCO IN MINIERA

#### MODULO DI RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE





Impresa autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita nonché le operazioni di capitalizzazione con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 28 agosto 1991 (Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 1991 n. 205). 1/3



POLIZZA/CONVENZIONE N° RISCATTO ☐ RISCATTO PARZIALE: IMPORTO LORDO € ☐ RISCATTO TOTALE RISCATTO SPECIALE (sdoperie Colletive) □ ANTICIPO T.F.R.: IMPORTO LORDO € Si allegano i seguenti documenti (barrare la casella corrispondente): Originali di polizza (ovvero della proposta e relativa lettera di conferma) o di Convenzione ed eventuali appendici. In mancanza, denuncia di smarrimento presso l'Autorità Giudiziaria, oppure dichiarazione di smarrimento autenticata dall'istituto bancario (solo per il riscatto totale). ☐ Dichiarazione del Vincolatario o Creditore Pignoralizio di rinuncia al vincolo o pegno (solo per polizze vincolate o cedute in pegno). Mod. RICTFR EIF ed.12-06.0 (solo per la richiesta di Riscatto Speciale T.F.R.). □ Fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale, firmata dall'intestatario del documento. (per tutti i tipi di liquidazione). PRESTITO ☐ IMPORTO LORDO ☐ FRAZIONAMENTO INTERESSI ☐ VALORE MASSIMO PARI ALL'80% DEL VALORE DI RISCATTO Si allegano i seguenti documenti (barrare la casella corrispondente): Criginali di polizza (ovvero della proposta e relativa lettera di conferma) o di Convenzione ed eventuali appendici. In mancanza denuncia di smarrimento presso l'Autorità Giudiziaria oppure dichiarazione di smarrimento autenticata dall'Istituto Bancario. Dichiarazione del Vincolatario o Creditore Pignoratizio di rinuncia al vincolo o pegno (solo per polizze vincolate o cedute in pegno). SINISTRO Si allegano i seguenti documenti (barrare la casella corrispondente): Originali di polizza (ovvero della proposta e relativa lettera di conferma) o di Convenzione ed eventuali appendici. In mancanza denuncia di smarrimento pre-sso l'Autorità Giudiziaria oppure dichiarazione di smarrimento autenticata dall'Istituto Bancario. Certificato di morte dell'Assicurato riportante la data di nascita. Relazione del medico (SANREL EIF), solo per i prodotti che prevedono delle esclusioni di pagamento della Compagnia. □ In caso di decesso per incidente: verbale dell'Autorità Giudiziaria circa la dinamica dell'incidente, solo per i prodotti che prevedono delle sdusioni di pagamento della Compagnia. Copia della cartella clinica se esiste e solo per i prodotti che prevedono delle esclusioni di pagamento della Compagnia e/o documentazione sanitaria richiesta dal Medico fiduciario. Copia conforme all'originale, autenticata da un Pubblico Ufficiale, della pubblicazione del testamento conosciuto valido e non impugnato (se esiste il testamento). Atto notorio o copia conforme autenticata da un Pubblico Ufficiale che attesti la non esistenza di testamento per capitali superiori a € 129.000. altrimenti atto sostitutivo di notoriotà autenticato da un Pubblico Ufficiale; nel caso in cui beneficiari designati in polizza siano gli ere di legittimi enericamente indicati (coniuge, figlio, eredi, etc.) tali documenti dovranno contenere anche l'indicazione degli eredi legittimi. Decreto del Giudice tutelare (o copia conforme autenticata da un Pubblico Ufficiale) sulla destinazione del capitale in caso di beneficiari minorenni. ☐ Elenco dei beneficiari (BENLIQ EIF). Dichiarazione del Vincolatario o Creditore Pignoratizio di rinuncia al vincolo o pegno (solo per polizza vincolate o cedute in pegno). LIQUIDAZIONE DEL CAPITALE A SCADENZA (o opzione in capitale per tariffe di rendita) Si a llegano i seguenti documenti (barrare la casella corrispondente): Criginali di polizza (ovvero della proposta e relativa lettera di conferma) o di Convenzione ed eventuali appendici. In mancanza denuncia di smarrimento presso l'Autorità Giudiziaria oppure dichiarazione di smarrimento autenticata dall'Istituto Bancario. Certificato di esistenza in vita dell'Assicurato, non antecedente la scadenza della polizza, o in alternativa, un'autocertificazione accompagnata da fotocopia di un documento valido (solo se Beneficiario diverso dall'Assicurato). □ Decreto del Giudice Tutelare (o copia conforme autenticata da un Pubblico Ufficiale) sulla destinazione del capitale in caso di beneficiari minomoni. □ Elenco dei beneficiari (BENLIQ EIF) (se diversi dal Contraente).

Mod. RICLIQ EIF ed.06-09.0

Dichiarazione del Vincolatario o Creditore Pignoratizio di rinuncia al vincolo o pegno (solo per polizze vincolate o cedute in pegno).



POLIZZA/CONVENZIONE N°		
LIQUIDAZIONE DELLA RENDITA (o opzione in rendita per tariffe di rendita)		
□ Rendita Vitalizia □ Frazionamento Rendita		
□ Rendita certa per 5 o 10 anni e poi vitalizia □ 5 anni □ 10 anni		
Beneficiario in caso di premorienza durante il godimento della rendita certa		
Cognome Nome Luogo e data di nascita		
Rendita reversibile a favore di(cognome, nome e data di nascita)		
(cognome, nome e data di nascita) Percentuale di reversibilità		
Si allegano i seguenti documenti (barrare la casella corrispondente):  Originali di polizza (ovvero della proposta e relativa lettera di conferma) o di Convenzione ed eventuali appendici. In mancanza denuncia di smarrimento presso l'Autorità Giudiziaria oppure dichiarazione di smarrimento autenticata dall'Istituto Bancario.  Certificato di esistenza in vita dell'Assicurato, non antecedente la scadenza della polizza, o in alternativa, un'autocertificazione accompagnata da fotocopia di un documento valido (solo se Beneficiario diverso dall'Assicurato).  Dichiarazione del Vincolatario o Creditore Pignoratizio di rinuncia al vincolo o pegno (solo per polizze vincolate o cedute in pegno).		
EUROVITA SI RISERVA LA FACOLTÀ DI RICHIEDERE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE IN CONSIDERAZIONE I SPECIFICHE ESIGENZE ISTRUTTORIE.		
MODALITA' DI PAGAMENTO		
Bonifico su: PAESE C.D CIN ABI CAB		
C/C N intestato a C/O Banca		
Per conferma di quanto riportato nel presente modulo e negli eventuali allegati  Data Firma dei Contraente/Beneficiario		
Firma del II° Beneficiario		
Firma del III° Beneficiario		
Firma del IV° Beneficiario		
Firma del V° Beneficiario		
SI ALLEGANO FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO E FOTOCOPIA TESSERINO DI ATTRIBUZIONI CODICE FISCALE, FIRMATE DALL'INTESTATARIO DEL DOCUMENTO.		
PARTE RISERVATA ALL'ISTITUTO BANCARIO (per identificazione del sottoscrittore)		
Si dichiara che l'ultima quietanza pagata è quella scaduta il		
Il Contraente/Beneficiario, da noi personalmente riconosciuto, ha apposto la propria firma in nostra presenza.		
TIMBRO DELL'ISTITUTO E FIRMA DELL'INCARICATO		

Mod. RICLIO EIF ed:08-09.0

## QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO





QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE I	DELL'ADEGUATEZ	ZA DEL CO	ONTRATT	0
POLIZZA DI ASSICURAZIONE N.	]	ABI	CAB	SPORTELLO
Gentile Cliente, la compilazione del presente questionario ha lo scopo di acquisire, nel Suo interesse, le informazioni necessarie a valutare l'adeguatezza del contratto che intende sottoscrivere alle Sue esigenze.  La mancanza di tali informazioni ostacola la corretta valutazione del fabbisogno assicurativo e, qualora Lei non intenda fornire tali informazioni è necessario sottoscrivere l'apposita "Dichiarazione di rifiuto di fornire le informazioni richieste".				
A. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE				
a1. Cognome e Nome a2. Luogo e Data di Nascita				
B. INFORMAZIONI SULLO STATO OCCUPAZIONALE				
b1. Qual è attualmente il Suo stato occupazionale?  occupato con contratto a tempo indeterminato autonomo/libero professionista pensionato occupato con contratto temporaneo, di collaboraz non occupato	ione coordinata e continu	ativa, a proge	etto, interinal	e, etc
C. INFORMAZIONI SULLE PERSONE DA TUTELARE				
c1. Lei ha eventuali soggetti da tutelare (carichi familiari o alt	ri soggetti)?	SI D NO		
D. INFORMAZIONI SULL'ATTUALE SITUAZIONE ASS	ICURATIVA	V		
d1. Attualmente possiede altri prodotti assicurativi per i mede  si e intendo acquistare una nuova copertura con i  si e non intendo acquistare una nuova copertura  no, non possiedo altri prodotti assicurativi per i m	medesimi rischi; con i medesimi rischi;	sce la presen	te?	
E. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA				
e1. Qual è la Sua capacità di risparmio medio annuo?  ☐ fino a 5.000 euro ☐ da 5.000 a 15	.000 euro 🔲 oltre 1:	5.000 euro		
F. INFORMAZIONI SULLE ASPETTATIVE IN RELAZIO	NE AL CONTRATTO			
□ risparmio/investimento per ottenere	□ Reddito oppure □ Crescita		soccupazione	e, ricovero
f2. Intende corrispondere i premi di polizza attraverso:				
versamenti periodici di importo predeterm	inato 🚨 versamento uni	co		
Il sottoscritto dichiara di aver risposto in modo completo e ve contratto, assumendosene ogni responsabilità conseguente, nono polizza ed illustrate dall'intermediario, di cui ha confermato la suss	hè di aver preso atto delle			
ESITO DELLA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA				
Analizzate le risposte date ai quesiti sopra riportati la polizza N° cliente.	risulta	1	alle e	sigenze del
Altre informazioni				
Data	II Contr	raente		



Eurovita Assicurazioni S.p.A.
Via del Maroniti n. 12 - 00187 ROMA
Capitale Sociale Euro 107.522.67,56 i.v.
Isorita ai n° 03789211008 Registro Imprese - C.C.I.A.A. di Roma.
Isorita ai n° 1.00099 Albo Imprese Assicurazione - Sez. I
Cod. Risc. e Part. IVA 03789211008



Chiera Antacuraci ni Sp. A. — Faceries parte del Gruppo Mei utelio. - Rech Legalet. Villa G.
B. Charlette, P. E. – 2015 Mei A. Policy Discorcine Generalet. Mei Galette Gallet, P. – 2019
Mit A. Pol., Cap. Boc. Euro 12 et H. (20);00 L. – CF. P. IVA o Reg. Improve Mei Imp.
Goldeld Gold, Primar or Fista del m. CUM Adi Halono (1802), surfa la del Rec. Lefet Abo Chiefat Gold, Primar or Fista del m. CUM Adi Halono (1802), surfa la del Rec. Lefet Abo Participa del Cap. Servicio (1802), surfa del Rec. Cap. Servicio (1802), surfa del Si Cap. Golden Golden (1802), surfa del Si Cap. Golden Golde

Allegato 5

## INFORMATIVA PRIVACY

(ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali)

In applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.

#### A. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1)

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, le Società devono disporre dei dati personali che La riguardano – dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (2) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (3) - e devono trattarli, nel quadro delle finalità assicurative.

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi da parte delle Società e di terzi a cui tali dati saranno pertanto comunicati.

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti strettamente necessari, dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e le Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (6), in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i Suoi dati potremmo non essere in grado di fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

#### B. Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

Le Società dichiarano che non tratteranno i Suoi dati al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e per effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, né per svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di Terzi.

Pertanto non verrà richiesto esplicito consenso o diniego; ciò non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.

#### C. Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati (7) dalle Società - titolari del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Nelle Società, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (8); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

#### D. Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso le Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come

vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (9).

Titolari del trattamento sono Eurovita Assicurazioni S.p.A. – Via dei Maroniti, 12 – 00187 Roma (Italia) e Chiara Assicurazioni, con sede legale in Via Rovagnati, 1 – 20033 Desio (MB) e Direzione generale in Via Galileo Galilei, 7 – CAP 20124 Milano.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, relativamente all'<u>Assicurazione temporanea per il caso di morte e di invalidità totale e permanente,</u> nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi direttamente al Titolare: Eurovita Assicurazioni S.p.A. – Via dei Maroniti, 12 – 00187 Roma tel. 06/474821 - fax 06/42900089 – e-mail assicurazioni@eurovita.it (10).

Per l'esercizio dei Suoi diritti, relativamente all'Assicurazione danni a "Protezione della rata del mutuo", nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso Chiara Assicurazioni S.p.A., Responsabile Rapporti Clientela, Via Galileo Galilei, 7, 20124 Milano, tel. 02 6328811 fax 02 62086598, e-mail:Infochiaraassicurazioni@chiaraassicurazioni.it (10).

#### NOTE

- 1) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio o difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- 2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contratti di assicurazioni in cui Lei risulti Assicurato, Beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.
- 3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
- 4) Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali.
- 5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
- 6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
- società del Gruppo a cui appartengono Eurovita Assicurazioni S.p.A. o Chiara Assicurazioni S.p.A. (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge):
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici);
- organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazioni consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati quali: Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT);
- CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIF (Unità di informazione finanziaria per l'Italia); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa);

- COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato nell'informativa.
- 7) Il trattamento può comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
- 8) Questi soggetti sono società o persone fisiche che operano in qualità di nostre dirette collaboratrici. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7).
- 9) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.
- 10) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente richiedendoli al servizio indicato in informativa.

## **GLOSSARIO**

(Il presente Glossario è aggiornato alla data del 30/09/2013)

Appendice	Documento che forma parte integrante del contratto e che
	viene emesso unitamente o in seguito a questo per
	modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra le società ed il Contraente.
Assicurato	Persona fisica che può coincidere o meno con il Contraente, il
Assiculate	cui interesse è protetto dall'assicurazione,. Le prestazioni
	previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi
	dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Beneficiario	Il soggetto cui spettano le somme assicurate. Per la garanzia
	caso Morte: i Beneficiari designati dal Contraente Per le altre
	garanzie: l'Assicurato.
Capitale in caso di decesso	In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata
	contrattuale, pagamento del capitale assicurato al
Capitale iniziale assicurato	Beneficiario.  L'importo, pari o inferiore all'Importo finanziato (per i
Capitale illiziale assiculato	finanziamenti di nuova accensione) o al Debito Residuo (per i
	finanziamenti in corso) al momento della sottoscrizione
	dell'assicurazione, sulla base del quale viene determinato il
	Premio dell'assicurazione e la misura dell'indennizzo.
Carenza	Periodo durante il quale le garanzie del contratto di
	assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato
	avviene in tale periodo la società non corrisponde la
Caricamenti	prestazione assicurata.
Caricamenti	Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della società.
Cessione, pegno e vincolo	Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a
godono, pognio o vinicolo	terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di
	vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci
	solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del
	Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su
	un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo,
	qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie
	prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
Chiara/Società	CHIARA ASSICURAZIONI S.p.A., la Società che presta le
omara/oocieta	garanzie assicurative danni.
Compagnia	v. "società"
Condizioni di assicurazione (o	Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di
di polizza)	assicurazione.
Contratto (di assicurazione	Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del
sulla vita)	premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in
	forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.
Contraente	Persona fisica o giuridica - intestataria di un rapporto di conto
	corrente con la Banca distributrice del prodotto - che può
	coincidere o no con l'Assicurato, che ha stipulato
	facoltativamente il contratto di assicurazione, impegnandosi
	al versamento dei premi alla società.
Costi (o spese)	Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o,

	laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite
	dalla società.
Decorrenza della garanzia	Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il
	contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Disoccupazione	Lo status dell'Assicurato, il quale sia Lavoratore Dipendente
	di un Ente Privato, qualora egli:
	a) abbia cessato, non volontariamente, la sua Normale
	Attività Lavorativa e non sia impegnato nello svolgimento di
	qualsiasi altra occupazione di durata uguale o superiore alle
	16 ore settimanali che generi un reddito o un guadagno; e
	b) sia iscritto negli elenchi anagrafici con status di
	disoccupato in Italia o nelle liste di mobilità regionali; e
Ente Privato	c) non rifiuti irragionevolmente eventuali offerte di lavoro.  Ogni soggetto giuridico che non sia parte della Pubblica
Litte i iivato	Amministrazione.
Ente Pubblico	Ogni soggetto giuridico che sia parte della Pubblica
	Amministrazione.
Età assicurativa	Età in anni interi determinata trascurando le frazioni d'anno
	fino a sei mesi ed arrotondando ad un anno intero le frazioni d'anno superiori a sei mesi.
Eurovita	E' la Compagnia di assicurazioni "Eurovita Assicurazioni
	S.p.A." con sede in Via dei Maroniti, 12 – 00187 Roma che
	presta la garanzia in caso di morte e di Invalidità totale e
Faccional deformation	permanente.
Fascicolo Informativo	L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto dalle Note Informative;
	Condizioni di Assicurazione, Glossario e Modulo di Polizza.
Finanziamento	Per finanziamento si intende un mutuo bancario erogato dalla
	Banca che prevede un piano di rimborso del capitale
	finanziato con il pagamento, alla stessa, di rate secondo uno schema di ammortamento prestabilito (ammortamento
	francese).
Inabilità temporanea totale	La perdita totale, in via temporanea, della capacità
	dell'Assicurato di attendere alla propria Normale Attività
In decades	Lavorativa a seguito di Infortunio o Malattia.
Indennizzo Infortunio	La somma dovuta dalle Società in caso di sinistro.  L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che
Imortanio	produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali
	abbiano per conseguenza, diretta ed esclusiva - entro due
	anni dall'evento - la morte e/o una invalidità permanente.
Istituto di Cura	Ogni struttura sanitaria regolarmente autorizzata
	all'erogazione dell'assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerati Istituti di Cura gli stabilimenti termali, le case di
	convalescenza e soggiorno, i gerontocomi e gli ospizi per
	anziani, nonché le cliniche aventi finalità dietologiche ed
	estetiche.
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. L'Istituto opera
	sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza ed economicità, per
	garantire la stabilità e il buon funzionamento del sistema
	assicurativo e la tutela dei consumatori.
Lavoratore autonomo	La persona fisica che abbia presentato ai fini dell'imposta sul
	reddito delle persone fisiche (IRPEF) una dichiarazione

	T
	relativa all'anno precedente che escluda la percezione di reddito da lavoro dipendente (così come definito nella definizione di Lavoratore Dipendente di seguito riportata) e che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli 29 (reddito agrario), 49 (redditi di lavoro autonomo), 51 (redditi di impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone, e continui a svolgere al momento della sottoscrizione della presente Polizza e durante la vigenza del Contratto le attività, o una delle attività, generative dei redditi di cui sopra. Sono inoltre considerati Lavoratori Autonomi i "Lavoratori a Progetto".
Lavoratore dipendente	La persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio
	lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali. Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti coloro che godono di redditi di cui all'Art. 47, comma 1, D.P.R. 22.12.1986 n. 917, lettere: a) (lavoratori soci di cooperative), c) (borse, assegni o sussidi a fini di studio o di addestramento), d) (remunerazioni dei sacerdoti), g) (indennità parlamentari ed assimilate).
Limite d'indennizzo	La somma massima dovuta da Chiara in caso di sinistro.
Liquidazione	Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.
Malattia	Alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Malattia mentale	Stato di sofferenza psichica, prolungato nel tempo, che incide sul vivere quotidiano dell'individuo, causando problematicità sul piano affettivo, socio-relazionale e lavorativo. Rientrano nella definizione di malattie mentali sia le nevrosi sia le psicosi. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono considerate malattie mentali la schizofrenia, la depressione, il disturbo da attacchi di panico, l'anoressia, le bulimia, il disturbo ossessivo-compulsivo.
Non lavoratore	La persona fisica che non sia Lavoratore Autonomo o
	Lavoratore Dipendente. È equiparato a Non Lavoratore il Lavoratore Dipendente di Ente Privato che, alla data del Sinistro, abbia un'anzianità di servizio inferiore a 12 mesi.
Normale attività lavorativa	L'attività retribuita o comunque produttiva di reddito svolta dall'Assicurato con carattere di abitualità e prevalenza immediatamente prima del Sinistro, ovvero una consimile attività retribuita o comunque produttiva di reddito tale da non modificare le possibilità economiche dell'Assicurato.
Nota Informativa	Documento redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che la
	società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relativa alla assicutà al contratta atassa a alla
	informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle
Perdita di occupazione	caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.  La risoluzione definitiva del contratto di lavoro a tempo
. orana ar occapazione	indeterminato in corso tra l'Assicurato ed il relativo Datore di Lavoro derivante da recesso di quest'ultimo.
Perfezionamento del contratto	Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.
Periodo di franchigia assoluta	Periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi di
a. manonigia accorata	- Interest to the second of th

	un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale, oppure per Disoccupazione, in relazione al quale, pur in presenza di un Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza, non viene riconosciuto alcun Indennizzo.
Periodo di franchigia relativa	Periodo di tempo per il quale deve protrarsi un Sinistro per Ricovero Ospedaliero, indennizzabile ai termini di Polizza, affinché l'Assicurato abbia diritto all'Indennizzo.
Periodo di riqualificazione	Periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Disoccupazione o di Inabilità Temporanea Totale, liquidabile ai sensi di Polizza, durante il quale l'Assicurato deve ritornare a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa prima di poter presentare un'ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro rispettivamente per Disoccupazione o Inabilità Temporanea Totale.
Polizza	Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione, sottoscritto tra le Compagnie ed il Contraente che ha facoltativamente aderito alla disciplina prevista dalle Condizioni di Assicurazione contenute nel presente Fascicolo Informativo.
Premio annuo	Importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione.
Principio di adeguatezza	Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.
Pubblica Amministrazione	Ogni amministrazione dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Questionario sanitario (o anamnestico)	Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'Assicurato che la società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.
Recesso del contratto	Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Riattivazione	Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di Polizza, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.
Ricovero Ospedaliero	La degenza ininterrotta dell'Assicurato, corrispondente al numero di pernottamenti in un Istituto di Cura, resa necessaria a seguito di Infortunio o Malattia per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in strutture ambulatoriali.
Riserva matematica	Importo che deve essere accantonato dalle società per fare fronte agli impegni nei confronti degli Assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui

	essa viene investita.
Sinistro	Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.
Società (di assicurazione)	Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.
Sovrappremio	Maggiorazione di premio richiesta da Eurovita per le polizze miste o di puro rischio nel caso in cui l'Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l'Assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).
Spese di emissione	Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.
Trasformazione	Richiesta da parte del Contraente di modificare alcuni elementi del contratto di assicurazione quali la durata, il tipo di garanzia assicurativa o l'importo del premio, le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la società, che non è comunque tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Dà luogo ad un nuovo contratto dove devono essere indicati gli elementi essenziali del contratto trasformato.

## **MODULO DI POLIZZA**

(Il presente Modulo di Polizza è aggiornato alla data del 30/09/2013)

EUROVITA		3		Assicurazioni
POLIZZA DI ASSICURAZIONE N.	_	ABI	CAB	SPORTELLO
Rif.to Progetto Personalizzato N.	<u> </u>	Rif.to Preventivo	N.	
CODICE FINANZIAMENTO				
CONTRATTO DI AS Il presente contratto è regolato dalle di cui anche da Eurovita Assicurazioni S.p.A., e le cope	Condizioni di As questa polizza forn	sicurazione contenu na parte integrante.	te nel Fascio Le coperture \	colo Informativo /ita sono fornite
ASSICURATO				
Cognome e Nome		Coc	lice Fiscale	
Luogo e data di nascita Residenza			Se	990
Professione		Sport		
Fumatore		•		
E-MAIL			N	<del></del>
CONTRAENTE/LEGALE RAPPRESE	NTANTE			
Cognome e Nome Luogo e data di nascita		Co	dice Fiscale	S90
Residenza			36	550
Documento (tipo e numero)		Rilasciato da	_	
Luogo e data Ragione Sociale		C.F	/Part. Iva	
Sede legale		,	SAE	RAE
BENEFICIARI				
	6			
DATI ASSICURATIVI				
Denominazione Prodotto				
Codice Tariffa Vita Codice Pro				
Tipo Premio Vita	Tipo Prem	nio Danni		
Frazionamento  Età assicurativa Data decorrenza	Deta	a Scadenza	Conve	nzione
	rata garanzie Danni	a Scaueriza	Conve	120110
Periodicità ammortamento del finanziame	•	Tasso ammorta	mento del fina	nziamento
Durata pagamento premi garanzie Vita	Dur	ata pagamento premi	garanzie Dan	ni
Capitale iniziale assicurato				
Premio netto annuo copertura caso morte di cui Spese di emissione:	e invalidità			
Sovrappremi: Professions Sanitario Sportivo	ale			
Premio lordo annuo copertura caso morte Ammontare dei costi a carico del Contrae (di cui percepiti dall'Intermediario €				_
Premio lordo annuo copertura danni Ammontare dei costi a carico del Contrae (di cui percepiti dall'Intermediario €	ente €	di c	ui imposte €_	Programme Markon State Company of the Company of th
PREMIO LORDO ANNUO TOTALE	€_			in Ep
Eurosite Austrusciori SpA  Via del Narrosit, 12 - 00167 ROMA  Spa Spo Cason 1912/00067 414v.  Cod Face Petr IVA 009669 1006  Isolita el 1712/165 Rojetori Imprese Isolita el 1712/165 Albo Imprese Assi curatione - Sez I		Chiera Austrumotori Sp. A. – Faceria e B. Casaria, 31 – 20136 ML ANO (Ns) 1 ML ANO. Cas 3 soc. Sure 1241. 000,60 obietto totol, Numero RSA della CCIA imprese di Austrumotoria di n.1. 00153. au Card con Provincimento (SMAPN. novente 2006 l'actione Alto Gruppi Circol me et al Coodinamento di Heise Reppesantanza General e e Cisotione	A di Milano 1006321, largi. Im A di Milano 1006321, largiti Impresa autoi zzata alfese 3470 del 26 Otobre 2003 - Amiourativin, d'ordine 031. Il a Compagni a Svizzara d'A	lede Legale: Via G. I leo Galifel, 7 – 20124  Transe Mil Irro a site S et. I dell'Albo rdbio delle Naticuariori CdU, N. 205 et 3 Societti roppets si a





POLIZZA DI ASSICURAZ	IONE N.			ABI	CAB	SPORTELLO
Rif.to Progetto Personali	zzato N.		Rif.to Pi	reventivo N.		100
-	Garanzie VI	TA Gar	anzie DANNI	Totale Gar	anzie	
Premio netto rata	€	€	and Driver	€	+	
Interessi di frazionamento	€	€	.00	€	+	
mposte	€	€		€	+	
Diritti	€	€	.00	€	+	
Spese Mediche	€	€	.00	€	=	
Premio lordo rata	€	€	4.11.00.	€	A	
MODALITA' DI PAGAMEI	ото				/ _	
Modalità di pagamento gara Modalità di pagamento gara Coordinate bancarie: ABI Il Contraente autorizza l'Inte e Danni della presente poliz	nzie Danni: Ad CAB ermediario ad ad	debito diretto CIN	Numero	e sopra indical	oî premi de	lle garanzie Vi
DIRITTO DI RECESSO			1	1		
rimborsano al Contraente un al netto delle spese di emi: effetto. AVVERTENZE			Marie Control of the			
a) le dichiarazioni non ver richieste per la conclusione b) prima della sottoscrizione sanitario, il soggetto di cui, a c) anche nei casi non espi visita medica per certificare	del contratto pos e della dichiarazi illa lettera a) deve ressamente prev	sono compro one di buono e verificare l' isti dall'impre	mettere il dirit o stato di salu esattezza del esa, l'assicura	to alla prestazi te o della com le dichi arazion to può chiede	one; pilazione de i ivi riportate; re di essere	I questionario
CONSENSO AL TRATTA	MENTO DEI DA	TI PERSON	ALI (ai sens	i dell'Art. 23 l	D.Lgs. 196/2	2003)
Il Contraente e l'Assicura D.L.gs.196/2003 - "Codice in trattamento dei dati persidell'informativa (Trattamento L'Assicurato	n materia di pro onali (compresi	tezione dei d quelli sensit curative).	lati personali"	e di acconse	ntire ai sensi	dell'art.23 al
PROGETTO GREEN						
Autorizzo Eurovita Assicura elative ai rapporti di poliz e-mail all'indirizzo di post di variazione. Prendo atto n altemativa all'invio cartaco n corso di contratto stabili ntegrazioni.	zza da me intra ta elettronica d o ed accetto ch seo delle comuni	attenuticon la me indic ne tale mod icazioniesa	la Compagni ato nel pres falità sarà a rà eseguita in	ia. Tale invio sente modulo dottata da E n adempiment	potrà esse o in succ urovita Assi o agli obblig	re eseguito v essive richie: icurazioni S.p phi di informat

L'Assicurato/a





ASSICULATIONS S.A.		郑		esteri et Dani SpA.
POLIZZA DI ASSICURAZIONE N.		ABI	CAB	SPORTELLO
Rif.to Progetto Personalizzato N.	Rif.to P	reventivo N		
DICHIARAZIONI				
I sottoscrittori Contraente e Assicurato (se person - confermano che tutte le informazioni contenute sono complete ed esatte; - prendono atto che la copertura assicurativa ent documentazione contabile rilasciata dalla Bar presente polizza;	nella presente polizza ra in vigore, previa c nca, a partire dalle	a, anche se m orresponsion ore 24 del	e del premio i giorno di dec	risultante dalla correnza della
<ul> <li>prendono atto, con la sottoscrizione della prese</li> </ul>	ente, che Eurovita As	sicurazioni S.	p.A. e Chiara	Assicurazioni

- comportino risultati difformi dall'esatta applicazione della tariffa. Il Contraente dichiara, inoltre:
- di essere consapevole che l'art. 1924 del Codice Civile lo obbliga al pagamento del premio delle garanzie Vita relativo al primo anno di assicurazione;

S.p.A. si impegnano a riconoscere piena validità contrattuale alla stessa fatti salvi errori di calcolo che

 di essere consapevole che il consenso delle Compagnie è basato sulla veridicità delle dichiarazioni rese nei documenti contrattuali e sull'avvenuto rifiro, presa di cognizione e integrale accettazione del Fascicolo

L'Assicurato, qualora diverso dal Contraente, acconsente alla stipulazione della presente assicurazione ai sensi dell'art. 1919 del Codice Civile.

II Contraente	
	Il Contraente

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO LA NOTA INFORMATIVA RELATIVA ALLE GARANZIE VITA PRESTATE DA EUROVITA ASSICURAZIONI S.P.A., LA NOTA INFORMATIVA RELATIVA ALLE GARANZIE DANNI PRESTATE DA CHIARA ASSICURAZIONI S.P.A., LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, IL GLOSSARIO E IL PRESENTE MODULO DI POLIZZA CONTENUTI NEL FASCICOLO INFORMATIVO, IL PROGETTO PERSONALIZZATO, RELATIVO ALLE GARANZIE VITA, CON I VALORI RIFERITI ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE DAL CONTRAENTE - REDATTI SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL'IVASS - E I DOCUMENTI INFORMATIVI DI CUI AGLI ALLEGATI 7A E 7B DEL REGOLAMENTO IVASS 5-2006.

Ш	Contraente				

#### DICHIARAZIONI DI ADESIONE FACOLTATIVA

I sottoscrittori Contraente e Assicurato (se persona diversa dal Contraente) dichiarano:

- di essere consapevoli che l'adesione alla polizza è facoltativa;
- di essere consapevoli circa la libertà di ricercare sul mercato prodotti analoghi.

L'Assicurato	II Contraente

#### DICHIARAZIONI AI FINI DI APPROVAZIONI SPECIFICHE

Il Contraente dichiara di aver preso conoscenza delle Condizioni di assicurazione e di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli: Art. 2 Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato - Art. 5 Beneficiari - Art. 8 Rischio di morte - Art. 9 Premi - Art. 10 Costi applicati da Eurovita - Art. 12 Riscatto - Art. 13 Prestiti - Art. 14 Risoluzione del 💆 contratto - Art. 15 Riduzione - Art. 16 Riattivazione - Art. 19 Oneri in caso di sinistro e documentazione da presentare - Art. 22 Aggravamento del rischio - Art. 23 Condizioni regolanti la copertura del rischio di invalidità totale e permanente.

Il Contraente				

0 PERMIR Mod





POLIZZA DI ASSICURAZIONE N.	1000 Vinitario (1)
Rif.to Progetto Personalizzato N.	Rif.to Preventivo N.
DICHIARAZIONI	
Accettazione Rischio: PROFESSIONALE Le attività sportive NON ASSICURABILI non compo Dichiarazione di buono stato di salute (in allegato):	SPORTIVO ortano copertura del rischio). Carenza II Contraente
DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE LE II	NFORMAZIONI RICHIESTE
	tate nel Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del zza che ciò ostacola la valutazione dell'adeguatezza del Il Contraente
DICHIARAZIONE DI VOLONTA' DI ACQUISTO I	IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA
Principali motivi dell'eventuale inadeguatezza:	
Timbro della Filiale e firma dell'Incaricato	Il Contraente
Luogo di emissione	
Luogo di emissione  Data di emissione  EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A.	Il Contraente  Il Contraente  CHIARA ASSICURAZIONI S.D.A.
Luogo di emissione  Data di emissione	Il Contraente



#### INFORMATIVA PER L'ACCESSO ALL'AREA CLIENTI: ART. 38 DEL PROVVEDIMENTO IVASS N.7/2013

Gentile Cliente,

la informiamo che, come previsto dal Provvedimento IVASS n. 7/2013, potrà consultare la Sua posizione assicurativa con Chiara Assicurazioni S.p.A., per i contratti stipulati dal 01 settembre 2013, accedendo via web ad un'apposita area riservata, c.d. "Area Clienti".

Per poter accedere alla suddetta "Area Clienti" occorre che richieda preventivamente le sue credenziali identificative personali di accesso seguendo i seguenti veloci passaggi:

- 1. Acceda al sito "www.chiaraassicurazioni.it", selezioni il link "Area Clienti" e clicchi sulla voce "Registrazione Nuovo Utente";
- Inserisca i dati anagrafici che le vengono richiesti;
- 3. Inserisca il numero identificativo di una polizza che ha sottoscritto con Chiara Assicurazioni;
- 4. Inserisca un suo indirizzo di posta elettronica (presti molta attenzione all'inserimento di questa informazione perché a quell'indirizzo e-mail sarà inviata la password che le permetterà di accedere all'"Area Clienti");
- 5. Stampi e custodisca la user-id o codice utente che il sistema le assegnerà:
- Acceda alla casella di posta elettronica precedentemente indicata, prenda nota e custodisca la password di accesso che le è stata comunicata via e-mail dalla Compagnia;
- 7. Entri nuovamente nell'"Area Clienti" del sito <u>www.chiaraassicurazioni.it</u> inserendo negli appositi campi le proprie credenziali, ovvero user-id e password, per avere accesso immediato alla consultazione della propria posizione assicurativa.

Dal secondo accesso in poi le sarà sufficiente inserire user-id e password.

Le informazioni contenute nell'"Area Clienti" sono aggiornate e la relativa data di aggiornamento è riportata nell'Area stessa.

Il servizio è totalmente gratuito e l'accesso all'"Area Clienti" è possibile da qualsiasi postazione connessa ad internet tramite le proprie credenziali di accesso rilasciate dalla Compagnia, seguendo le istruzioni sopra riportate.

Per qualunque chiarimento, potrà contattare Chiara Assicurazioni S.p.A. al seguente numero verde:

800.312955

CHIARA ASSICURAZIONI S.P.A.





### INFORMATIVA PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI ON-LINE ED ACCESSO ALL'AREA RISERVATA CLIENTI (PROVVEDIMENTO IVASS N.7/2013 DEL 16 LUGLIO 2013)

Gentile Cliente,

abbiamo il piacere di informarLa che <u>dal 30 ottobre 2013 sono attivi i servizi gratuiti on-line</u> che Le permettono di consultare la Sua posizione assicurativa con Eurovita Assicurazioni S.p.A. e di ricevere le comunicazioni in formato elettronico in sostituzione del cartaceo, accedendo all'Area Clienti disponibile nella Home Page del nostro sito <u>www.eurovita.it</u>.

Per attivare i servizi suddetti, è necessario effettuare la registrazione come di seguito indicato:

- 1) Accedere al sito internet della Compagnia <a href="www.eurovita.it">www.eurovita.it</a>, selezionare il link "Area Clienti" e cliccare sula voce "Registrazione";
- 2) Inserire i dati obbligatori che le vengono richiesti, incluso il numero identificativo di un contratto attivo che ha sottoscritto con Eurovita ed il suo indirizzo di posta elettronica;
- 3) Accedere alla sua casella di posta elettronica, precedentemente indicata, aprire la comunicazione che la nostra Compagnia Le ha inviato per attivare il suo account e cliccare su "ATTIVA".

Acceda nuovamente al Sito della Compagnia <a href="www.eurovita.it">www.eurovita.it</a>, selezioni il link "Area Clienti", clicchi sulla voce "Consultazione" ed inserisca le sue credenziali, ovvero user-id e password. Eurovita, al termine della registrazione, renderà visibile la Sua posizione assicurativa e gran parte delle comunicazioni previste in corso di contratto Le saranno rese disponibili e scaricabili direttamente dalla Sua area riservata.

Inoltre, qualora intendesse optare anche per la ricezione in modalità elettronica di tutte le altre comunicazioni previste dalla/e polizza/e a Lei intestata/e potrà fornire espresso consenso nello spazio dedicato nella fase di registrazione. In tal caso le comunicazioni Le saranno inviate all'indirizzo di posta elettronica indicato e comunque pubblicate nella Sua area riservata.

In ogni momento potrà richiedere la riattivazione dell'invio in formato cartaceo dandone espressa comunicazione al seguente indirizzo: <a href="mailto:assicurazioni@eurovita.it">assicurazioni@eurovita.it</a>.

La Compagnia provvederà ad aggiornare le informazioni contenute nelle aree riservate con una tempistica coerente con le caratteristiche delle coperture assicurative a cui si riferiscono, indicando chiaramente la data di aggiornamento.

In caso di difficoltà di accesso o di consultazione all'area riservata potrà rivolgersi al servizio gratuito di assistenza fornito dalla Compagnia, utilizzando il seguente contatto e-mail: <a href="mailto:assicurazioni@eurovita.it">assicurazioni@eurovita.it</a>.

